SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 1995.

Ricognizione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 4, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1989, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 334, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria - Settore uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (U.N.E.P.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1993, registrato alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 aprile 1993 al n. 322, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche della quarta e della quinta qualifica funzionale e dei relativi profili professionali in riferimento al decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1989, n. 104 (art. 4, comma 1); alla legge 3 febbraio 1989, n. 32 (art. 2, commi 2 e 3); al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, coordinato con la legge di conversione 25 luglio 1989, n. 261 (art. 3, comma 1); alla legge 5 luglio 1989, n. 246 (art. 2, comma 5); alla legge 16 ottobre 1991, n. 321 (art. 10, comma 1); al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 (art. 13, comma 5); alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (art. 12, comma 2);

Visto l'art. 1 della legge 22 marzo 1989, n. 104, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante: «Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento», ai cui sensi la dotazione organica della sesta qualifica funzionale, con riferimento al profilo professionale n. 176 «assistente giudiziario» viene incrementata di 1.500 unità;

Visto l'art. 2, commi 1 e 4, della legge 3 febbraio 1989, n. 32, concernente: «Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria» con la quale vengono incrementate la dotazione organica del profilo professionale n. 176 «assistente giudiziario», di sesta qualifica funzionale, di 321 unità, e quella del profilo professionale n. 24 «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera», di terza qualifica funzionale, di 98 unità;

Vista la legge 25 luglio 1989, n. 261, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, ai sensi del cui art. 3, comma 1, la dotazione organica del profilo professionale n. 24 «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» di terza qualifica funzionale, è stata incrementata di 600 unità;

Vista la legge 5 luglio 1989, n. 246, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, ai sensi del cui art. 2, commi 4 e 5, contestualmente alla riduzione di due unità nella dotazione organica del profilo professionale n. 174 «funzionario di cancelleria» di ottava qualifica funzionale di cui alla tabella *A* annessa al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, viene incrementata di 42 unità la dotazione organica del profilo professionale n. 176 «assistente giudiziario» di sesta qualifica funzionale;

Visto l'art. 10, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione giudiziaria, con il quale la dotazione organica del personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie viene incrementata di 3.500 unità con riferimento al profilo professionale n. 175 «collaboratore di cancelleria» di settima qualifica funzionale;

Visto l'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il quale le dotazioni organiche del personale delle cancellerie sono state incrementate di 84 unità nella nona qualifica funzionale, di 840 nell'ottava qualifica, di 1.495 nella sesta qualifica e di 1.222 nella terza qualifica funzionale, mentre quelle del personale del settore Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sono state incrementate di 240 unità nella settima qualifica funzionale, di 480 nella sesta qualifica e di 640 nella quinta qualifica funzionale;

Vista la nota n. 10/12/2 del 1° agosto 1992 con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha ravvisato l'opportunità di ripartire, in relazione alle proprie esigenze operative, i contingenti di personale portati in aumento dall'art. 12, commi 2 e 3, della predetta legge 21 novembre 1991, n. 374, nei seguenti profili professionali: 84 unità nel profilo n. 174/A «direttore di cancelleria» di nona qualifica funzionale, 840 unità nel profilo n. 174 «funzionario di cancelleria» di ottava qualifica, 1.495 unità nel profilo n. 176 «assistente giudiziario» di sesta qualifica, 1.222 unità nel profilo n. 24 «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» di terza qualifica funzionale e di assegnare i profili professionali n. 2 « collaboratore UNEP» di settima qualifica, n. 3 «assistente UNEP» di sesta qualifica e n. 4 «operatore UNEP» di quinta qualifica, rispettivamente, alle 240, 480 e 640 unità di personale incrementate nelle dotazioni organiche delle predette qualifiche di cui al decreto del Presidente del' Consiglio dei Ministri 18 marzo 1989;

Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 8, di conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, con il cui art. 13 il fabbisogno di personale dell'Amministrazione giudiziaria è stato aumentato di 50 unità nel profilo professionale n. 174 di «funzionario di cancelleria» di ottava qualifica funzionale, 200 nel profilo n. 176 di «assistente giudiziario» di sesta qualifica, 80 nel profilo professionale n. 24 di «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» di terza qualifica funzionale;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, ed in particolare l'art. 6, commi 2 e 8, che, nel consentire il passaggio nei ruoli regionali del Trentino-Alto Adige del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace, impone che i relativi posti di organico delle varie qualifiche funzionali, da stabilirsi con legge regionale previa intesa della regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, siano portati in diminuzione di quelli previsti dall'art. 12, commi 2 e 3, della predetta legge 21 novembre 1991, n. 374;

Vista la tabella *B* allegata alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 2 maggio 1993, n. 9, recante norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del giudice di pace, con la quale le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace sono fissate per le province di Bolzano e di Trento, rispettivamente, in 68 e 67 unità delle varie qualifiche funzionali da portarsi in diminuzione dalle dotazioni organiche del personale del Ministero di grazia e giustizia - organizzazione giudiziaria, ripartite nei profili che seguono: 2 nel profilo n. 174/*A* «direttore di cancelleria» di nona qualifica funzionale, 22 nel profilo n. 174 «funzionario di cancelleria» di ottava qualifica, 3 nel profilo n. 175 «collaboratore di cancelleria» di settima qualifica, 30 nel profilo n. 176 «assistente giudiziario» di sesta qualifica, 14 nel profilo n. 4 «operatore amministrativo» di quinta qualifica, 38 nel profilo n. 7 «dattilografo» di quarta qualifica e 26 nel profilo n. 24 «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera» di terza qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1993 con il quale, tra l'altro, viene sancito il trasferimento, ai sensi dell'art. 199, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei ruoli della Corte dei conti del seguente personale: Mesiti Condemi Rosanna, collaboratore di cancelleria di settima qualifica funzionale, Gigante Silvio e Salvaggi Rita, operatori amministrativi di quinta qualifica funzionale e, conseguentemente, devono ridursi di altrettanti posti le corrispondenti dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1988;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 263, concernente modificazione della dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che reca la riduzione della dotazione organica del profilo professionale n. 174 «funzionario di cancelleria» di ottava qualifica funzionale, stabilita con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, di 47 unità;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1988 con il quale è stata determinata la dotazione organica della nona qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria, previa contestuale dichiarazione di indisponibilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, di 984 posti nel contingente del profilo professionale n. 174 «funzionario di cancelleria» di ottava qualifica funzionale e di altrettanti posti nel contingente del profilo professionale n. 175 «collaboratore di cancelleria» di settima qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Attesa la necessità di emanare un provvedimento ricognitivo delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia prima dell'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Sulla proposta del Ministero di grazia e giustizia, acquisita l'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro come da note, rispettivamente, n. 7203/94/7.518 del 4 febbraio 1995 e n. 118232 del 14 marzo 1995, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione giudiziaria sono determinate secondo le allegate tabelle *A* e *B* che costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono le tabelle allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, 14 aprile 1993 e 18 marzo 1989.

Art. 2.

Con successivo decreto, in applicazione dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, degli articoli 6, comma 3, e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si procederà a definire le dotazioni organiche del personale del Ministero di grazia e giustizia, previa verifica dei carichi di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 aprile 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 236

AVVERTENZA:

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988 e 18 marzo 1989, di cui all'art. 1 del presente provvedimento, sono stati pubblicati nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1993, pure qui citato all'art. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TABELLA A

Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria Settore cancellerie giudiziarie

NONA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 2050

PROFILO PROFESSIONALE CODICE DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
174/A Direttore di cancelleria	2050
TOTALE	2050

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n.4754 *

PROFILO PROFESSIONALE CODICE DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
13 Funzionario amministrativo contabile	110
17 Analista economico finanziario	4
20 Analista di organizzazione	5
28 Funzionario statistico	28
32 Revisore interprete traduttore	5
174 Funzionario di cancelleria	4581 (a)
265 Bibliotecario	3
271 Analista di sistema	8
272 Analista di procedure	10
TOTALE	4754

* In tale dotazione organica, 984 posti sono resi indisponibili, ex art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e decreto interministeriale 21 settembre 1988, nel profilo professionale n. 174 "funzionario di cancelleria" (a).

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 9160 *

PROFILO PROFESSIONALE CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
14	Collaboratore amministrativo contabile	220
18	Collaboratore economico finanziario	8
29	Collaboratore statistico	56
33	Traduttore interprete	69
175	Collaboratore di cancelleria	8751 (b)
266	Collaboratore bibliotecario	8
273	Analista	20
274	Programmatore di sistema	10
275	Capo sala macchine	18
	TOTALE	9160

* In tale dotazione organica, 984 posti sono resi indisponibili, ex art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e decreto interministeriale 21 settembre 1988, nel profilo professionale n. 175 "collaboratore di cancelleria" (b).

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 5541

PROFILO PROFESSIONALE CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
15	Ragioniere	280
19	Assistente economico finanziario	12
34	Assistente linguistico	13
176	Assistente giudiziario	5121
276	Programmatore	55
277	Procedurista di organizzazione	20
280	Consollista	40
	TOTALE	5541

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 11087

PROFILO PROFESSIONALE CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
4	Operatore amministrativo	8471
6	Stenodattilografo	1915
8	Coordinatore di rimessa	50
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	51
281	Addetto alla registrazione dati	340
282	Operatore di sala macchine	110
283	Addetto ai personal computers	150
	TOTALE	11087

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 8275

PROFILO PROFESSIONALE CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
7	Dattilografo	4826
9	Conducente di automezzi speciali	3349
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	100
	TOTALE	8275

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE: Dotazione organica cumulativa n. 4874

PROFILO PROFESSIONALE CODICE	DENOMINAZIONE	DOTAZIONE ORGANICA
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	4874
	TOTALE	4874

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TABELLA B

Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione giudiziaria - Settore Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE - **Dotazione organica cumulativa n. 1790**

PROFILO PROFESSIONALE CODICE DENOMINAZIONE		DOTAZIONE ORGANICA
293 Collaboratore UNEP		1790
	TOTALE	1790

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - **Dotazione organica cumulativa n. 2380**

PROFILO PROFESSIONALE CODICE DENOMINAZIONE		DOTAZIONE ORGANICA
294 Assistente UNEP		2380
	TOTALE	2380

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE - **Dotazione organica cumulativa n. 2140**

PROFILO PROFESSIONALE CODICE DENOMINAZIONE		DOTAZIONE ORGANICA
295 Operatore UNEP		2140
	TOTALE	2140

95A3176

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 aprile 1995.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Marche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989 con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Marche, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici tra i quali, per un importo di 7.200 milioni, quello relativo allo «Schema idrico integrato Consorzio Nera-Tennacola, tratto S. Elpidio a Mare-Civitanova Marche», il cui importo di progetto complessivo ammonta a lire 8.000 milioni;

Vista la deliberazione n. 417696800 del 12 gennaio 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 7.200 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», e, in particolare, l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 6105 del 7 ottobre 1994 con la quale la regione Marche ha chiesto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 412/1991, l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto relative al citato progetto;

Considerato che la costruzione dell'acquedotto del Nera è stata articolata su tre lotti funzionali e solo il primo lotto funzionale, secondo stralcio, è stato approvato con il decreto del Ministro dei lavori pubblici citato e finanziato dalla Cassa depositi e prestiti, mentre gli altri due lotti sono stati realizzati con finanziamenti a carico del FIO e della regione Marche;

Vista la perizia del 30 maggio 1994, redatta dall'ingegnere Corrado Paolucci, dell'importo complessivo di lire 751,5 milioni, di cui 617 milioni di lire per lavori suppletivi e di completamento del progetto originario finanziato;

Considerato che i lavori di cui alla citata perizia, che consistono nella realizzazione di opere di finitura della galleria «Bistocco» e della condotta in essa installata, nonché nell'esecuzione di due tratti, per complessivi 400 ml. di condotta, per l'allacciamento con i due impianti acquedottistici citati, permetteranno la completa integrazione e funzionalità dei tre lotti eseguiti che costituiscono l'acquedotto del Nera come un unico sistema di adduzione idropotabile;

Vista la delibera n. 37 del 30 maggio 1994, con la quale il Consorzio acquedotto del Nera ha approvato la suddetta perizia suppletiva di completamento ed il relativo nuovo quadro economico ed ha proposto l'utilizzo delle economie ammontanti a L. 751.500.000 per la realizzazione delle opere di integrazione al progetto originario, con affidamento dei lavori previo espletamento di nuova gara di licitazione privata;

Vista la delibera di giunta della regione Marche n. 3250 del 5 settembre 1994 con la quale si è approvata detta perizia e il relativo nuovo quadro economico dell'importo complessivo di lire 751,5 milioni;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia di completamento in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Marche è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste dal «Schema idrico integrato Consorzio Nera-Tennacola, tratto S. Elpidio a Mare-Civitanova Marche», finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 7.200 milioni con delibera n. 417696800 per l'esecuzione dei lavori di completamento di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 4 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

95A3181

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 maggio 1995.

Proroga della commercializzazione di presidi medico-chirurgici aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Viste le domande con le quali le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, destinati all'uso su cute lesa e mucose, hanno chiesto la loro conversione a specialità medicinali in quanto aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del sopracitato decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta dell'8 maggio 1995;

Considerato di dover completare il correlato iter procedurale per l'esame dei requisiti, deliberati dalla Commissione unica del farmaco nella sopra citata seduta, necessari per effettuare la trasformazione delle citate autorizzazioni come specialità medicinali;

Decreta:

Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzate, fino a tutto il 31 dicembre 1995, come presidi medico-chirurgici con le indicazioni precedentemente autorizzate da questa Amministrazione.

I presidi medico-chirurgici, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991 e non facenti parte del sopracitato allegato 1, a far data dal 31 maggio 1995 non possono essere più immessi in commercio con le indicazioni facenti riferimento all'uso su cute lesa o mucose.

Le confezioni di cui al primo comma del presente decreto non possono più essere poste in commercio come presidi medico-chirurgici a partire dal trentesimo giorno successivo al rilascio del decreto di autorizzazione come specialità medicinale e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Roma, 30 maggio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

ALLEGATO 1

N. D.M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
11394	*ACOOL PLUS*	contenitore 1 lt	BRACCO S.p.a.
11394	*ACOOL PLUS*	flacone 500 ml	BRACCO S.p.a.
11394	*ACOOL PLUS*	flacone 250 ml	BRACCO S.p.a.
11394	*ACOOL PLUS*	flacone 100 ml	BRACCO S.p.a.
7479	*AGENA OVULI GELEÈ*	12 ovuli blister pvc-pe	LUSOFARMACO
7479	*AGENA OVULI GELEÈ*	tubo 60 g geleè cannula	LUSOFARMACO
11863	*AGIPIÙ*	bombole 50 ml	ISTITUTO CANDIOLI S.p.a. PROFILATTICO E FARMACEUTICO
11863	*AGIPIÙ*	bombole 75 ml	ISTITUTO CANDIOLI S.p.a. PROFILATTICO E FARMACEUTICO
11863	*AGIPIÙ*	bombole 150 ml	ISTITUTO CANDIOLI S.p.a. PROFILATTICO E FARMACEUTICO
9950	*ALFA B BAGNO OCULARE*	flacone 180 ml	BRACCO S.p.a.
9926	*ALFA C COLLIRIO*	flacone 10 ml	BRACCO S.p.a.
9926	*ALFA C COLLIRIO*	flacone 15 ml	BRACCO S.p.a.
9926	*ALFA C COLLIRIO*	flacone 12 ml	BRACCO S.p.a.
17434	*ALSOL NUOVO*	pastiglie orosolubili	ALSO S.p.a.
7216	*AMUCHINA 5*	flacone 500 ml	AMUCHINA S.p.a.
7216	*AMUCHINA 5*	flacone 250 ml	AMUCHINA S.p.a.
7216	*AMUCHINA 5*	flacone 1000 ml	AMUCHINA S.p.a.

N DM. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
11812	*ANADERMIN*	tubo 15-50-100 g	FARMACEUTICI ECOBI S.a.s.
9115	*ANGELINI LINEA F.*	flaconi 1 lt - 5 lt	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
9115	*ANGELINI LINEA F.*	flaconi 50-100-200-235 ml	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
11636	*ANTICO. LAV. VAGINALE*		UNIDERM
10200	*ASEPTICON CREMA*	tubo 30 g	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.p.a.
7602	*ASEPTICON SOLUZIONE*	flaconi 200 ml	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.p.a.
4832	*ASEPTICON SPRAY*	flaconi 120 ml	CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.p.a.
11334	*ASEPTIL POLVERE*	10 buste 0,5 g	MAGGIONI WINTHROP S.p.a.
11334	*ASEPTIL POLVERE*	flacone 15-20-50 g	MAGGIONI WINTHROP S.p.a.
11334	*ASEPTIL POLVERE*	scatola 10 buste 0,5 g	MAGGIONI WINTHROP S.p.a.
8331	*BACTOFEN*	flaconi 100 g	CIBA GEIGY S.p.a.
15715	*BAXIDIL*	bustine monodose 25 ml	BERGAMON S.p.a.
15715	*BAXIDIL*	flaconi 1000-5000 ml	BERGAMON S.p.a.
10712	*BAXIDIN*	flaconi 1000-5000 ml	BERGAMON S.p.a.
10712	*BAXIDIN*	bustine monodose 25 ml	BERGAMON S.p.a.
4824	*BENAGOL*	flacone 57 ml	BOOTS ITALIA S.p.a.
12854	*BENOXID GEL*	tubo 40 g 5%	YAMANOUCHI PHARMA S.p.a.
12853	*BENOXID GEL*	tubo 40 g 3%	YAMANOUCHI PHARMA S.p.a.
12855	*BENOXID GEL*	tubo 40 g 10%	YAMANOUCHI PHARMA S.p.a.
12072	*BENZAC AC10*	tubo 40 g gel uso topico	GALDERMA ITALIA S.p.a.
11831	*BENZAC AC5*	tubo 40 g gel uso topico	GALDERMA ITALIA S.p.a.
14626	*BENZAC CLEAN AC5*	tubo 100 g	GALDERMA ITALIA S.p.a.
11469	*BENZAGEL 10*	astuccio con tubo 42,5 g gel 10%	RHONE POULENC RORER S.p.a.
11152	*BENZAGEL 5*	astuccio con tubo. 42,5 g gel 5%	RHONE POULENC RORER S.p.a.
14132	*BENZOMIX 5*	tubo 30 g	SAVOMA MEDICINALI S.p.a.
13658	*BERGAMON ALFA*	flaconi 100-250-500-1000-5000 ml	BERGAMON S.p.a.
8760	*BERGAMON COLLUTTORIO*	flaconi 50 ml	BERGAMON S.p.a.
7451	*BERGAMON CONCENTRATO*	flaconi 1000-5000 ml	BERGAMON S.p.a.
2548	*BERGAMON HOSPITAL*	flaconi 1000-5000 ml	BERGAMON S.p.a.
4762	*BERGAMON INCOLORE*	flaconi 1000-5000 ml	BERGAMON S.p.a.
9199	*BERGAMON OVULI*	10 ovuli vaginali 3 g	BERGAMON S.p.a.
8753	*BERGAMON PRONTO*	flaconi 1000-200 ml	BERGAMON S.p.a.
9919	*BETA BAGNO OCULARE*	flacone 180 ml	BRACCO S.p.a.
14337	*BETADINE ALCOLICO*	flacone 1 lt	ASTA MEDICA S.p.a.
8429	*BETADINE CANDELETTE VAGINALI DISINFETTANTI*	astuccio 10 candelette	ASTA MEDICA S.p.a.
6822	*BETADINE COLLUTORIO*	flacone 200 ml	ASTA MEDICA S.p.a.
6844	*BETADINE GEL VAGINALE*	tubo 75 g	ASTA MEDICA S.p.a.
6821	*BETADINE POMATA*	tubo 30-100 g	ASTA MEDICA S.p.a.
6825	*BETADINE SOLUZIONE*	fl 125-250 ml 1 lt	ASTA MEDICA S.p.a.
6825	*BETADINE SOLUZIONE*	fl 10 ml	ASTA MEDICA S.p.a.
6824	*BETADINE SPRAY*	flc. 100 ml	ASTA MEDICA S.p.a.
8450	*BIALCOL*	flacone 300/400 ml	ZYMA S.p.a.
8450	*BIALCOL*	flacone 250 ml 1 LT	ZYMA S.p.a.
18027	*BIALCOL GEL*	tubi 5/20 g	ZYMA S.p.a.

N. D M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
15232	*BIOCID 5*	flacone 250-500-1000-5000 ml	GERMO
10300	*BOROCAINA GOLA*	astuccio 20 tavolette	SCHIAPPARELLI SALUTE
15933	*BOROCAINA GOLA GOMMA*	astuccio 8-18 gomme	SCHIAPPARELLI SALUTE
7228	*BOROSSIGENO*	barattoli 30-70-100 g	PARKE DAVIS S p.a.
12217	*BOROSSIGENO PLUS STOMATOLOGICO*	scatola 8-20 bust. 1 g	PARKE DAVIS S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 150 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 10 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 500ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 50 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 30 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 250 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 5 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 1000 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11296	*BRAUNOL 2000*	flacone 5000 ml	B. BRAUN MILANO S p.a.
11298	*BRAUNOSAN*	flacone 1000 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11298	*BRAUNOSAN*	flacone 500 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
11298	*BRAUNOSAN*	flacone 5 lt	B. BRAUN MILANO S.p.a.
14579	*BRAUNOSAN H PLUS*	flacone 150 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
14579	*BRAUNOSAN H PLUS*	flacone 500 ml	B. BRAUN MILANO S.p.a.
14579	*BRAUNOSAN H PLUS*	flacone 1000 ml	B BRAUN MILANO S p.a.
14579	*BRAUNOSAN H PLUS*	flacone 5 lt	B. BRAUN MILANO S.p.a.
15097	*BRAUNOVIDON POMATA*	tubo 20 g	B. BRAUN MILANO S p.a.
15097	*BRAUNOVIDON POMATA*	tubo 100 g	B. BRAUN MILANO S p a.
15097	*BRAUNOVIDON POMATA*	tubo 750 g	B. BRAUN MILANO S.p.a.
15097	*BRAUNOVIDON POMATA*	tubo 250 g	B. BRAUN MILANO S p a.
15456	*BRONCHENOLO GOLA*	20 pastiglie vari gusti	MIDY S.p.a.
15456	*BRONCHENOLO GOLA*	anice arancio fabe alpine liquirizia menta limone	MIDY S p a
15894	*BROXO-DIN COLLUTTORIO*		CABON
15716	*BROXO-DIN GEL*		CABON
14008	*BRUCIA PORRI*	flacon 10 ml	GIOVANARDI
11014	*BRUFOSIL CREMA DIVISAN*	tubo in alluminio da 40 g	ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.p.a.
8794	*C FILM LUCCHINI*	10 foglietti idrosol.	GEYMONAT S.p.a.
14919	*CANDINET LIQUIDO ANTISETTICO*		UNIDERM
12813	*CANDINET PLUS*		UNIDERM
10343	*CANNULIN INT. MONODUSO*		UNIDERM
11063	*CARSODYL DENTAL GEL*	12 tubi da 50	SMITH KLINE BEECHAM
11063	*CARSODYL DENTAL GEL*	tubo da 30 50 g	SMITH KLINE BEECHAM
17697	*CEL 4000 COLLIRIO*	flacone 10 ml	BRUSCHETTINI S.r.l.
10916	*CEROXMED STERIL*	flacone 250 ml	S p a. ITALIANA LABORATORI BOUTY
10916	*CEROXMED STERIL*	bombola 150 ml	S.p.a. ITALIANA LABORATORI BOUTY
10916	*CEROXMED STERIL*	flacone 500 ml	S.p.a. ITALIANA LABORATORI BOUTY
10916	*CEROXMED STERIL*	flacone 1000 ml	S.p.a. ITALIANA LABORATORI BOUTY
17139	*CETREXIDIN*	cofanetto 12 flacone 50 ml	VEBAS
17139	*CETREXIDIN*	flacone 50 ml	VEBAS
8873	*CHICCO CREMA ANTISETTICA*	pomata 40 g	ARTSANA

N DM. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
9041	*CHICCO PRERAG*	tubo 25 g	ARTSANA
15991	*CHITIODIN ASPERSORIO*	flacone 20-50-75-100-125-250 g	I.M.S.
15997	*CHITIODIN POLVERE*	flacone plurid. 10-20-50-100-250 g	I.M.S.
15997	*CHITIODIN POLVERE*	flacone monod. 3-5 g	I.M.S.
16536	*CHLORAMIDE*	busta 2,5-5-10 g	FARMEC
16536	*CHLORAMIDE*	brt 5-10 Kg	FARMEC
12722	*CHLORHEXAMED COLL. 0,1%*	flac. 200 ml	PROCTER & GAMBLE ITA.
2841	*CITRALKON LIQUI. DISINF.*	flacone 100-250-500-1000 ml	SCHIAPPARELLI SALUTE
2841	*CITRALKON LIQUI. DISINF.*	bidone 25 Kg	SCHIAPPARELLI SALUTE
11684	*CITRILKON OVULI*	astuccio 12 ovuli	SCHIAPPARELLI SALUTE
7529	*CITROSIL*	flacone 1000 ml	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7529	*CITROSIL*	flacone 100 ml	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7529	*CITROSIL*	flacone 60 ml	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7529	*CITROSIL*	flacone 30 ml	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7529	*CITROSIL*	flacone 100 ml con nebulizzatore	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7529	*CITROSIL*	flacone 200 ml	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
40	*CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE*	10 fialoidi 10 ml	CITROSIL SANITAS
40	*CITROSIL ALCOLICO ROSSO BRUNO INCOLORE*	1 flc. 50-100-200-500-1000 ml	CITROSIL SANITAS
8689	*CITROSIL CEROTTO*	astuccio 12 cerotti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
8689	*CITROSIL CEROTTO*	astuccio 20 cerotti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
8689	*CITROSIL CEROTTO*	astuccio 40 cerotti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7726	*CITROSIL FAZZOLETTI DISINFETTANTE*	contenitore 100 fazzoletti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7726	*CITROSIL FAZZOLETTI DISINFETTANTE*	contenitore 70 fazzoletti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7726	*CITROSIL FAZZOLETTI DISINFETTANTE*	contenitore 50 fazzoletti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7726	*CITROSIL FAZZOLETTI DISINFETTANTE*	contenitore 30 fazzoletti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
7726	*CITROSIL FAZZOLETTI DISINFETTANTE*	astuccio 8 fazzoletti	LAB. CHIM. FARM. SANITAS S.r.l.
13978	*CL 3 BRUCIA PORRI*	flacone 3 ml	NOVA ARGENTIA
12643	*CLEARASIL ULTRA CREMA ANTISETTICA*	tubo 15-20-30 g color pelle	PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.a.
12643	*CLEARASIL ULTRA CREMA ANTISETTICA*	tubo 15-20-30 g invisib.	PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.a.
10752	*CLEARASIL ULTRA EMULSIONE ANTISETTICA*	flacone 30 m	PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.a.
10752	*CLEARASIL ULTRA EMULSIONE ANTISETTICA*	micro applicatore 3 ml	PROCTER & GAMBLE ITALIA S.p.a.
15926	*CLOREXAN INCOLORE*	flacone 1000 ml	I.M.S.
15938	*CLOREXAN TINTURA*	flacone 1000 ml	I.M.S.
16590	*CLOREXIDE*	tanica 5000 ml	FARMEC
16590	*CLOREXIDE*	flc. 1000 ml	FARMEC
16590	*CLOREXIDE*	busta 20 ml	FARMEC
16591	*CLOREXIDIL*	busta monodose 25 ml	FARMEC
16591	*CLOREXIDIL*	flacone 250-500-1000 ml	FARMEC
15767	*CLOREXIN SOLUZIONE AL 5%*	contenitore 5000 ml	BERGAMON S.p.a.

N. D.M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
15767	*CLOREXIN SOLUZIONE AL 5%*	flaconi 1000 ml	BERGAMON S.p.a.
11729	*CLOREXIN TINTURA*	flaconi 1000 ml	BERGAMON S.p.a.
16385	*CLOROSAN LIQUIDO*	flacone 250-1000 ml	LACHIFARMA S.r.l. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO
16384	*CLOROSAN SAPONE CHIRURGICO*	flacone 250-500-1000-2000 ml tutti con dosatore	LACHIFARMA S.r.l. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO
15832	*COLLÌ*	flacone 15 ml	GRICAR CHEMICAL S.r.l.
11710	*COLLIRIO SAN*	flacone 10-15-20 ml 50 strips monodose 100 strips monodose	GAZZONI S.p.a.
11134	*COLLIRIUM GEYMONAT*	flacone 10 ml	GEYMONAT S.p.a.
13243	*COLLYRIA*	flacone 10 ml	NOVA ARGENTIA
11415	*COMFORT PLUS*		CARL ZEISS
9716	*CONTUSIL POMATA*	tubo 40 g	FARMA 3 MEDICALEX S.r.l.
15822	*CROMOCUR SOLUZ.*	flacone 50 ml	TIPOMARK
11751	*D. PRONTO*		EUROCHIMICA
16871	*DACRIOGEL*	tubo 3,5 5 g 10 g 30 fl monodose 0,5 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
17581	*DACRIOSOL MONODOSE STERILI*	24 fiale monodosi 0,6 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
17581	*DACRIOSOL MONODOSI STERILI*	30 fiale monodosi 0,4 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
214874	*DACRIOSOL POMATA*	tubo a punta oftalmica 3,5 g	ALCON ITALIA S.p.a.
16504	*DACRIOSOL SOL. OFT. UMIDI-FIC.*	flacone contagocce 10 ml 15 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
11019	*DELFEN*	tubo 70 g crema	JANSSEN FARMACEUTICI S.p.a.
11006	*DELFEN*	flacone spray 20 g schiuma crema tubo 70 g	JANSSEN FARMACEUTICI S.p.a.
10109	*DELTA 80 GEL*	tubo 30 g gel	IDI FARMACEUTICI S.p.a.
11526	*DELTA 80 PLUS GEL*	tubo 30 g	IDI FARMACEUTICI S.p.a.
9931	*DELTA COLLIRIO*	flacone 15 ml	BRACCO S.p.a.
9931	*DELTA COLLIRIO*	flacone 12 ml	BRACCO S.p.a.
9931	*DELTA COLLIRIO*	flacone 10 ml	BRACCO S.p.a.
11625	*DENTATON COLLUTT. ANTIS.*	flacone 120 ml	GHIMAS S.p.a.
12955	*DENTOSAN ORTODONTICO*	scatola 12 bustine e 100 bustine 6 ml	PARKE DAVIS S.p.a.
12955	*DENTOSAN ORTODONTICO*	flacone 150-200-250-900 ml	PARKE DAVIS S.p.a.
12955	*DENTOSAN ORTODONTICO*	scatola 12 bustine 12 ml	PARKE DAVIS S.p.a.
8716	*DENTOSAN PAGNI*	scatola 12 bustine 12 ml	PARKE DAVIS S.p.a.
8716	*DENTOSAN PAGNI*	flacone 150-200-250-500-900 ml	PARKE DAVIS S.p.a.
12986	*DEQUOSAN GOLA*	20 pastiglie	EUROSPITAL S.p.a.
15600	*DERMA DIFESA SPRAY*	flacone 60-150-200-300-400-500 ml	SCHIAPPARELLI SALUTE
14578	*DERMOPADIL SILICONE POMATA*	tubo 20 g	FARMACEUTICI FORMENTI S.p.a.
11638	*DERMOXYL SOLUZ. DISINF.*		R.D.C.
6870	*DESIL.*	flacone 100 ml	MIDY S.p.a.
1577	*DESOGEN*	flaconi 1 lt	CIBA GEIGY S.p.a.
1577	*DESOGEN*	tanica 15 lt	CIBA GEIGY S.p.a.
16523	*DESTROBAC*	flaconi 1 lt	CIBA GEIGY S.p.a.
9004	*DI MILL*	flacone 7-10 ml	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.

N DM PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
-	-	-	-
12123	*DIDICA CANNULA USO VAGINALE FLESSIBILE*		UNIDERM
9328	*DIGOL COLLUT. DISIN. CAVO OROFARINGEO*	flacone 50-100 ml	TEOFARMA S.r.l.
9216	*DIMILL FRESH COLLIRIO*	flacone 10 ml	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
16057	*DISINCLOR*	astuccio 12 bustine 2,5 g	TIPOMARK
8606	*DISINFECTIN*	flacone 200 ml	MARCO ANTONETTO S.p.a.
8815	*DISINFETTO*	flac. 50 g	LAB. FARM. SIT
15496	*DISPLAY COLLIRIO DISINF.*	flacone monodose 0,03 ml	SOLEA
15496	*DISPLAY COLLIRIO DISINF.*	flacone 10-15-20 ml	SOLEA
8471	*DISTERIL*	flacone 200-300-500-1000 ml	LACHIFARMA S.r.l. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO
8471	*DISTERIL*	tanica 5-10-25-50 lt	LACHIFARMA S.r.l. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO
8810	*DISYNTIL*	tanica 25 lt	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
8810	*DISYNTIL*	flacone 50-100-200-240-1000 ml	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
8766	*DLV*	flacone 150 g	GERMO
17778	*DROPSTAR TG COLLIRIO*	privo ind.	FARMIGEA S.p.a.
13857	*DUOFILM*	flacone 15 ml	STIEFEL LABORATORIES S.r.l.
15683	*EBUROS COLLIRIO*	flc. 250-1000 ml	ACRO S.r.l.
15924	*EFFETRE*	flacone 250 ml 1 lt 5 l	FARMA 3 MEDICALEX S.r.l.
8062	*EKUBA LAVANDA VAGINALE*	12 bustine 10 ml	TEOFARMA S.r.l.
12184	*ELASTEPEL*	tubo 20 g	HOBANA ITALIANA
14601	*EMOPLAST DIS. SPRAY*	flacone 60-150 g	SCHIAPPARELLI SALUTE
14600	*EMOPLAST DISINF. LIQUIDO*	flacone 100-150-200-250-375-500 g	SCHIAPPARELLI SALUTE
15212	*ESOFORM ALCOLICO BRUNO*	flaconi 1000 ml	ESOFORM S.r.l.
15211	*ESOFORM ALCOLICO INCOLORE*	flaconi 250-500-1000 ml	ESOFORM S.r.l.
16188	*ESOFORM JOD 10*	flaconi 500 ml 1000 ml	ESOFORM S.r.l
15354	*ESOFORM JOD 100*	flaconi 20-30-50-250-500-1000-5000 ml	ESOFORM S.r.l.
16892	*ESOFORM JOD 500*	flaconcino 20-30-50-250-500-1000 ml	ESOFORM S.r.l.
17451	*ESOFORM N 32*	50 bicchieri da 50-100-150 ml	ESOFORM S.r.l.
17451	*ESOFORM N 32*	50 bicchieri da 50-100-150 mg	ESOFORM SRL
4421	*ETHERAL*	flacone 100 cc	IEMA
7967	*EUCETA*	tubo 50 g	SANDOZ PRODOTTI FARMACEUTICI S.p.a.
2374	*EUCLORINA POLVERE*	100 bust. 2,5 g	SMITH KLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.p.a.
2374	*EUCLORINA POLVERE*	10 bust. 2,5 g	SMITH KLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.p.a.
2374	*EUCLORINA POLVERE*	6 bust. 2,5 g	SMITH KLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.p.a.
11802	*EUROIOD*		EUROCHIMICA
8437	*EVASEN*	50-100 dischetti	EVAPHARM SRL
9337	*FADIS FAZZOLETTI DISINFETTANTI*	scatola 10 fazzolettini	TEOFARMA S.r.l.
11187	*FARINGOLA COLLUTT.*		MONTEFARMACO S.p.a.
11102	*FARINGOLA PASTIGLIE*		MONTEFARMACO S.p.a.
15967	*FARMICLORINA*	bustine 2,5-5 g	GERMO
17250	*FEMINIS SAUBER LAV. VAG POST. CICLO*	flacone 140 ml	HATU ICO
17253	*FEMINIS SAUBER LAVANDA VAGINALE*	flacone 140 ml	HATU ICO
3743	*FERTOMCIDINA U*		DITTA MARTINI TOMMASO

N DM. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
8665	*FLUOCARIL BI- FLUORE*	flacone 25-200-300-1000 ml	GOUPIL ITALIA S.p.a.
10909	*FLUPRIM GOLA*	20 conp. orosolub.	ROCHE S.p.a.
14620	*FREDDO MED SPRAY*	flacone 100-125-150-200 ml	SCHIAPPARELLI SALUTE
16558	*FREKADERM*	flacone 250-500-750-1500-1000-5000-10000 ml	FRESENIUS SISTEMI TERAPEUTICI S.p.a.
10903	*FURIUM*	polvere flacone 20 g	BRACCO S.p.a.
13014	*FURIUM*	crema tubo 20 g	BRACCO S.p.a.
12501	*FURIUM*	soluzione flacone 20 ml	BRACCO S.p.a.
8068	*GAMMADIN*	colluttorio 120 ml	SOC. OFFICINA FARM. FIORENTINA
8068	*GAMMADIN*	soluzione 200 ml	SOC. OFFICINA FARM. FIORENTINA
8068	*GAMMADIN*	tubo 30 g	SOC. OFFICINA FARM. FIORENTINA
9523	*GARZE DISINFETTANTI ALLA POMATA BETADINE*	busta 10 garze	ASTA MEDICA S.p.a.
8865	*GENGIDENT*	flacone 100 ml	SCHIAPPARELLI SALUTE
16867	*GENGIVARIO FORHANS BRAND*		URAGME
17616	*GERMO 4 ZERO*	flac. 5000 ml	PHARMACIA
17616	*GERMO 4 ZERO*	busta 25 ml	PHARMACIA
17616	*GERMO 4 ZERO*	flac. 500 ml	PHARMACIA
17616	*GERMO 4 ZERO*	flac. 1000 ml	PHARMACIA
7715	*GERMO GEL POMATA*	vasetti 5-20-30-40-50 g	GERMO
17614	*GERMO ZERO 2*	120 bust. 50 ml	PHARMACIA
17614	*GERMO ZERO 2*	60 bust. 100 ml	PHARMACIA
17614	*GERMO ZERO 2*	250 bust. 25 ml	PHARMACIA
11847	*GERMOCLEAN CREMA*	flacone 5-15-30-50-80-120 g	GERMO
7689	*GERMOCLEAN GINECOLOGICO*	flacone 100-50-250-300 ml	GERMO
16571	*GERMOCLORINA*	bustine 2,5-6-10-16-100 g	GERMO
16571	*GERMOCLORINA*	bustine 5-10-20-100	GERMO
17153	*GERMORAL COLLUTT. BAMBINI*	flacone 100-150-200-250 ml	GERMO
17153	*GERMORAL COLLUTT. BAMBINI*	spray ecologico 30-40-100 ml	GERMO
17154	*GERMORAL COLLUTTORIO*	flacone 100-150-200-250 ml	GERMO
17154	*GERMORAL COLLUTTORIO*	spray ecologico 30-40 ml	GERMO
17155	*GERMORAL COMPRESSE ADULTI*	astucci da 12-24-36-48 confetti	GERMO
17156	*GERMORAL COMPRESSE BAMBINI*	astucci da 12-24-48 confetti	GERMO
15939	*GERMOZERO ALCOLICO INCOLORE*	flacone 1000 ml	GERMO
8525	*GERMOZERO FAZZOLETTI*	barattolo 30 strappi	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
8525	*GERMOZERO FAZZOLETTI*	barattolo 25 strappi	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
8525	*GERMOZERO FAZZOLETTI*	barattolo 50 strappi	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
8525	*GERMOZERO FAZZOLETTI*	barattolo 70 strappi	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
8525	*GERMOZERO FAZZOLETTI*	barattolo 90 strappi	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
8525	*GERMOZERO FAZZOLETTI*	astuccio 10 fazzoletti	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
8525	*GERMOZERO FAZZOLETTI*	astuccio 30 fazzoletti	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
7690	*GERMOZERO IODIO*	flacone 1000 ml	GERMO
9744	*GERMOZERO LIQUIDO*	tanica 10000 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9744	*GERMOZERO LIQUIDO*	10 monodose 1,5 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.

N. DM PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
9744	*GERMOZERO LIQUIDO*	flacone 50 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9744	*GERMOZERO LIQUIDO*	flacone 1000 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9744	*GERMOZERO LIQUIDO*	tanica 25000 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9744	*GERMOZERO LIQUIDO*	flacone 250 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9397	*GERMOZERO POLVERE SOLUBILE*	10 bustine	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9397	*GERMOZERO POLVERE SOLUBILE*	100 bustine	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9397	*GERMOZERO POLVERE SOLUBILE*	6 bustine	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
12948	*GERMOZERO SAPONE LIQUIDO*	flacone 250 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
12948	*GERMOZERO SAPONE LIQUIDO*	flacone 500 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
12948	*GERMOZERO SAPONE LIQUIDO*	flacone 1000 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
12948	*GERMOZERO SAPONE LIQUIDO*	tanica 5000 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
12948	*GERMOZERO SAPONE LIQUIDO*	tanica 25000 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9748	*GERMOZERO SAPONE SOLIDO*	saponetta da 150 g	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9748	*GERMOZERO SAPONE SOLIDO*	saponetta da 120 g	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9748	*GERMOZERO SAPONE SOLIDO*	saponetta da 90 g	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9748	*GERMOZERO SAPONE SOLIDO*	saponetta da 15 g	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
9748	*GERMOZERO SAPONE SOLIDO*	saponetta da 100 g	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
7591	*GERMOZERO SPRAY*	flacone 100 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
7591	*GERMOZERO SPRAY*	flacone 250 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
7591	*GERMOZERO SPRAY*	flacone 150 ml	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
8746	*GEYDERM*	flacone 150 ml	GEYMONAT S.p.a.
8746	*GEYDERM*	flacone 1 lt 5 lt	GEYMONAT S.p.a.
8047	*GEYDERM SEPSI*	3 fazzoletti disinfettanti detergenti	GEYMONAT S.p.a.
17080	*GINGISTAT*	scatola 10 compresse 7	VEBAS
11560	*GINOXIL DISINFET. VAGINALE*	1 flacone 150 ml	R.D.C.
11560	*GINOXIL DISINFET. VAGINALE*	4 flaconi 150 ml	R.D.C.
16660	*GINOXIL LAVANDA VAGINALE MONOUSO*	1 flacone 150 ml	R.D.C.
16660	*GINOXIL LAVANDA VAGINALE MONOUSO*	4 flaconi 150 ml	R.D.C.
11734	*GOLA SEL*	scatola 20 pastiglie 2 g	SELLA
8782	*GOLA SEPT*	flacone 100-200 ml	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
8782	*GOLA SEPT*	flacone spray 12 ml	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
7965	*GOLA-GOLA*	flacone 100-150 ml	MAGGIONI WINTHROP S.p.a.
10854	*GOLACENTIN*	astuccio 20 compresse	BERTA S.r.l.
10905	*GOLADIN*	pastiglie da 12-24	GIOVANARDI
11858	*GOLASEL COLLUTT.*	flacone 200 g	SELLA

N DM PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
10795	*GOLAVAL*	18 pastiglie	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
10795	*GOLAVAL*	24 pastiglie	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
13699	*GOLAVAL AGRUMI*	18 pastiglie	CARLO ERBA O.T.C. S.p a.
10790	*GOLAVAL COLL*	flac 50 ml	PHARMACIA
10790	*GOLAVAL COLL*	flac 100 ml	PHARMACIA
7853	*GOLAVAL COLL. GENGIVARIO*	flac. 30 ml	PHARMACIA
10791	*GOLAVAL COLL. SPRAY*	flac. 15 ml	PHARMACIA
10789	*GOLAVAL SENZA ZUCCHERO*	18 past.	PHARMACIA
10789	*GOLAVAL SENZA ZUCCHERO*	24 past.	PHARMACIA
15495	*HAMAMILLA COLLIRIO*	flacone 5-10-15 ml	PHARMA SETTE
11720	*HELLIS COLLIR.*	flacone 15 ml	LAB. FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.
16184	*HERBAGOLA*	astuccio 24 tav.	GRICAR CHEMICAL S.r.l.
15955	*HERBE*	gocce oculari flacone 10 ml	ALLERGAN S.p.a.
2503	*HIBICET*	busta 25 ml busta 100 ml	ZENECA S.p.a.
2503	*HIBICET*	fustino 5 lt	ZENECA S.p.a.
11741	*HIBICETUNO IN 100*	busta 25 ml	ZENECA S.p.a.
11741	*HIBICETUNO IN 100*	busta 100 ml	ZENECA S.p.a.
11628	*HIBIDIL*	busta 25 ml	ZENECA S.p.a.
11628	*HIBIDIL*	busta 100 ml	ZENECA S.p.a.
17103	*HY-DROP MULTIDOSE*	flc. 5-10 ml	FIDIA S.p.a.
16910	*HY-DROP MONODOSE*	collirio 0,2 %	FIDIA S.p.a.
15730	*HYALISTIL COLLIRIO*	flacone 10-15 ml	S.I.F.I. S.p.a.
13829	*HYPO TEARS*		CIBA VISION
10095	*IDOSAN GOLA*	20 past.	SMITH KLINE BEECHAM
9017	*IDROIODIOFORO GABBIANI TIPO MITE*		MONTEFARMACO S.p.a.
9007	*IDROIODOFORO GABBIANI TIPO FORTE*		MONTEFARMACO S.p.a.
11013	*INTIM GEL*	3-6-12 appl. vag. monouso 5 g	DR. SCHOLL'S
10870	*INTIMFRESH*	flac 175 ml	DR. SCHOLL'S
10870	*INTIMFRESH*	6-12 flac.ni 10 ml	DR. SCHOLL'S
10870	*INTIMFRESH*	6-12 bustine 10 ml	DR. SCHOLL'S
11652	*INTIMFRESH FAZZOLETTI*	6-12 fazzoletti	DR. SCHOLL'S
12642	*INTIMITENE*		UNIDERM
7814	*INTIMUS SPRAY DISINFETTANTE*		COMPAFIN
8819	*IODO SEPTIC*	flacone 30-100-250 ml	MAGGIONI WINTHROP S.p.a.
16742	*IODOCID 1 DETERGENTE*	flaconi 1000 ml	BERGAMON S.p.a.
16739	*IODOCID 1 SOLUZIONE*	flaconi 1000 ml	BERGAMON S.p a.
16741	*IODOCID 10 SOLUZIONE*	flac 1000 ml	BERGAMON S.p.a.
16743	*IODOCID 5 DETERGENTE*	flaconi 1000 ml	BERGAMON S.p.a.
16740	*IODOCID 5 SOLUZIONE*	flaconi 1000 ml	BERGAMON S.p.a.
17069	*IODOCID 7,5 CHIRURGICO*	flaconi 1000 ml	BERGAMON S.p.a.
8227	*IODOFORO GABBIANI SOLUZ. DISIN.*		MONTEFARMACO S.p.a.
12895	*IODOSAN FLUORO*	tubo 30-50-75-100 ml	SMITH KLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.p.a.
17055	*IODOSAN GOLA SENZA ZUCCHERO*	20 pastiglie 20 pastiglie arancia 20 pastiglie balsamiche	SMITH KLINE BEECHAN
7334	*IODOSAN ORAL SPRAY*	flacone 10 ml	SMITH KLINE BEECHAM FARMACEUTICI S.p.a.

N. D.M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
9188	*IRIDINA LIGHT COLLIRIO*		MONTEFARMACO S.p.a.
15823	*IRIFLOR*	flacone 10 ml	TIPOMARK
16598	*ISOPOVIDONE*	flacone 250-500-1000 ml	FARMEC
14798	*KASTEL MED*	250-500-750-100 ml	LAB. MARIN
14798	*KASTEL MED*	5-6-10-27-50-120-220 lt	LAB. MARIN
7379	*KATOXYN POL. ASPERSORIA*	flc. 10 g	DEVERGÉ
7381	*KATOXYN POL. SPRAY*	bombola grande 10,18 g bombola media 4,07 g	DEVERGÉ
9715	*KISS MILL*	flacone 20 ml	GERMO
9299	*KLI TEAR*	flacone 15-30 ml	MODE BRILLEN KONTAKT LINSEN
10281	*KOROMEX CREAM*	tubo 75 g con dosatore	SANICO
10281	*KOROMEX CREAM*	tubo 75 g con ricambio	SANICO
10992	*KOROMEX II A JELLY*	tubo 81 g con dosatore	SANICO
10992	*KOROMEX II A JELLY*	tubo 81 g con ricambio	SANICO
10022	*KOROMEX SCHIUMA*	flacone 40 g con dosatore	SANICO
10022	*KOROMEX SCHIUMA*	flacone 40 g ricambio	SANICO
10855	*LACRIBASE*	sol. ofta. flac. 10 ml	ALLERGAN S.p.a.
15181	*LACRIGEL GEL OCULARE*	tubo 10 g	FARMIGEA S.p.a.
9023	*LACRIMART*	flc. 10 ml	BAIF INT. PROC. N.Y.
13924	*LACRIMILL*		OTTOLENGHI
15510	*LACRINORM GEL OCULARE*	tubo 10 g	FARMIGEA S.p.a.
13342	*LACRISIFI COLLIRIO*	flacone 10 ml	S.I.F.I. S.p.a.
9774	*LACRISOL COLLIRIO*	flacone 10 ml	BRUSCHETTINI S.r.l.
10175	*LARILON*	spray 50 g	BIOPROGRESS S.p.a.
10122	*LARILON*	scatole 8 garze	BIOPROGRESS S.p.a.
10176	*LARILON*	flacone 200 g	BIOPROGRESS S.p.a.
8007	*LAVANDA AL GINECOFIL*		FARMA BIAGINI
8129	*LAVANDA SOFAR*	scatola 4 flaconi 133 ml	SOFAR S.p.a.
8129	*LAVANDA SOFAR*	scatola 1 flacone 133 ml	SOFAR S.p.a.
11811	*LENIL CREMA*	tubo 40 g tubo 30 g	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
13549	*LENIXIL*	tubo 30 g	EUROSPITAL S.p.a.
9601	*LINES LEI*	2 flaconi 140 ml	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
9601	*LINES LEI*	4 flaconi 140 ml	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
9601	*LINES LEI*	1 flacone 110 ml	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
9601	*LINES LEI*	1 flacone 140 ml	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
9601	*LINES LEI*	2 flaconi 110 ml	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
9601	*LINES LEI*	4 flaconi 110 ml	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
9744	*LIQUIDO GERMOZERO*	tanica 5000 ml	CARLO ERBA OTC
9914	*LIVIDIN*	crema tubo 30 g	BRACCO S.p.a.
9914	*LIVIDIN*	crema tubo 20 g	BRACCO S.p.a.
9174	*LIZ COLLIRIO*	flacone 20 ml	PHARMACIA S.p.a.
12675	*LO23 LAVANDA VAGINALE ANTISETTICA*	flacone 140 ml	ARTSANA
8744	*LOCOSTERIL*	flacone 200 ml	BRACCO S.p.a.
8744	*LOCOSTERIL*	flacone 100 ml	BRACCO S.p.a.
12945	*LOZIONE VITTORIA*		OTTOLENGHI
15502	*LYCIA LUMINIQUE*	fl 30 ml	ESOFORM
15502	*LYCIA LUMINIQUE*	fl 10 ml	ESOFORM
15502	*LYCIA LUMINIQUE*	fl 15 ml	ESOFORM
15502	*LYCIA LUMINIQUE*	fl 20 ml	ESOFORM
15502	*LYCIA LUMINIQUE*	fl 25 ml	ESOFORM

N. D M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
15030	*MASTER AID DROP MED*	100x200 mm 100x300 mm 100x150 mm 100x250 mm 100x350 mm	PIETRASANTA PHARMA S.r.l.
15030	*MASTER AID DROP MED*	5 compr. 51x70 mm 100x 60 mm 100x80 mm 100x120 mm	PIETRASANTA PHARMA S.r.l.
13073	*MEDIC'S*	fl 200 ml	ESOFORM
15427	*MEDIC'S FAZZOLETTI DISINFETTANTI*	10 fazzoletti 3 ml	ESOFORM
11272	*MICO 81 CREMA*	tubo 30 g	IDI FARMACEUTICI S.p.a.
11444	*MICO 81 LOZIONE*	flacone 30 ml	IDI FARMACEUTICI S.p.a.
12037	*MINACHLOR*	10 bust. 2,5 g	ESOFORM
12641	*MYA*	flacone 150-200-250-1000 ml	GERMO
12641	*MYA*	bustina 15 ml	GERMO
12641	*MYA*	flacone mon. 150-250 ml	GERMO
2594	*NACLON 1*	soluzione 1000 ml flc	TEOFARMA S.r.l.
2594	*NACLON 1*	soluzione 500 ml flc	TEOFARMA S.r.l.
2594	*NACLON 1*	soluzione 100 ml flc	TEOFARMA S.r.l.
7813	*NAMIL SPRAY*		OTTOLENGHI
10201	*NEO ASENSIL*	flacone 50 ml	LAB. FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.
7326	*NEO BOROSSIGENO*	flacone 100-120 g	PARKE DAVIS S.p.a.
13206	*NEO DESOGEN*	flaconi 1 lt	CIBA GEIGY S.p.a.
13206	*NEO DESOGEN*	tanica 15 lt	CIBA GEIGY S.p.a.
11701	*NEO FORMITROL*	20 compresse	SANDOZ PRODOTTI FARMACEUTICI S.p.a.
16405	*NEO FORMITROL STRONG*	20 compresse	SANDOZ PRODOTTI FARMACEUTICI S.p.a.
11859	*NEO GOLA SEL*	scatola 20 pastiglie 2 g	SELLA
3891	*NEO IEMAFORMIO SOLUZ.*	flacone 100 g	IEMA
8887	*NEO INTOL*	10 bustine	CARLO ERBA O.T.C. S.p.a.
16635	*NEO PIC INDOLOR*	fl 500	ESOFORM
16635	*NEO PIC INDOLOR*	fl 1000	ESOFORM
16635	*NEO PIC INDOLOR*	tanica 5 lt	ESOFORM
16635	*NEO PIC INDOLOR*	tanica 10 lt	ESOFORM
16635	*NEO PIC INDOLOR*	fl 250	ESOFORM
16635	*NEO PIC INDOLOR*	tanica 20 lt	ESOFORM
16635	*NEO PIC INDOLOR*	fl 100	ESOFORM
8771	*NEO-DENTOVAX*	tubo 75 ml	S.p.a. ITALIANA LABORATORI BOUTY
11461	*NEO-EMOCICATROL*	tubo pomata 20 g	S.p.a. ITALIANA LABORATORI BOUTY
16772	*NEOFARM ALCOLICO INCOLORE*	flc. 250-500-1000 ml	FARMEC
16773	*NEOFARMACO ALCOLICO TINTURA*	flacone 250-500-1000 ml	FARMEC
9967	*NEOMERCURIO CROMO POMATA*	tubo 10 30 g	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
17082	*NEOMERCURIOCROMO*	flacone 10 ml xz	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
17082	*NEOMERCURIOCROMO*	flc 8 ml erogat. a sfera	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
17082	*NEOMERCURIOCROMO*	flacone 10-25-50-100-500 ml	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
7406	*NEOMERCURIOCROMO INTIMO*	flacone 10 g emulsione	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
7406	*NEOMERCURIOCROMO INTIMO*	flacone 120 ml lavanda	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
7406	*NEOMERCURIOCROMO INTIMO*	flacone 100 g soluzione	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.
9970	*NEOMERCURIOCROMO POLVERE*	flacone 7-20 g	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITÀ IGIENICO TERAPEUTICHE S.r.l.

N. D.M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
10811	*NEOXENE OVULI*	10 ovuli 10 mg	FARMACEUTICI ECOBI S.a.s.
13546	*NEOXENE PLUS*	6-10-12- flaconi 90 ml	FARMACEUTICI ECOBI S.a.s.
13546	*NEOXENE PLUS*	0,250-0,500-1-5-10 lt	FARMACEUTICI ECOBI S.a.s.
13546	*NEOXENE PLUS SOL.*	1-6-10-12 flaconi 100 ml	FARMACEUTICI ECOBI S.a.s.
10750	*NEOXENE SOL.*	flaconi 180-250-500-1000 ml	FARMACEUTICI ECOBI S.a.s
16592	*NEOXIDIL SOLUZIONE*	busta monodose 25 ml	FARMEC
16592	*NEOXIDIL SOLUZIONE*	flacone 250-500 -1000 ml	FARMEC
16596	*NEOXIDINA ALCOLICA INCOLORE*	flacone 250-500-1000 ml	FARMEC
16595	*NEOXIDINA GLUCONAT 20%*	flacone 500-1000 ml	FARMEC
6368	*NEOZETA FOOT*	tubo crema 40 g	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
16369	*NEOZETA FOOT*	conf. 15 bust. mon. 10 gr	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
6368	*NEOZETA FOOT*	flacone polvere 100 g	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
8888	*NO ALCOOL*	flacone 20 lt	SELLA
8888	*NO ALCOOL*	flacone 200-150-500-1000 ml	SELLA
6717	*NOBECUTANE*	spray flacone 250 ml	ASTRA SIMES S.p.a.
6717	*NOBECUTANE*	spray flacone 75 ml	ASTRA SIMES S.p.a.
12934	*NOVALCOL MEDICAL*	spray mecc. 20-50-100-150-250 ml	GERMO
12934	*NOVALCOL MEDICAL*	flacone 20-50-100-125-250-1000-5000 ml	GERMO
13341	*OCTILIA BAGNO OCULARE*	flacone 120 ml	S.I.F.I. S.p.a.
10894	*OCULAR LENT CD*	flacone 1000 ml	GERMO
10884	*OCULAR LENT D*	flacone 1000 ml	GERMO
10785	*ODONTOXINA*	flacone 100-150-200 ml	IPFI
9059	*ONIXOL SOLUZ. ANTISETTICA*	flacone 10 ml	DR. SCHOLL'S
16501	*OPTI TEARS*	flacone contagocce 3 ml 5 ml 10 ml 15 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
9746	*ORADYNE Z*	flacone 125-250-1000 ml	STAFFORD MILLER S.r.l.
11658	*ORASEPTIC GOLA*	20 past. gusto menta	PARKE DAVIS
11658	*ORASEPTIC GOLA*	20 past. gusto agrumi	PARKE DAVIS
9353	*OTAZUL COLLIRIO*		OTTOLENGHI
7793	*OTTOCLOR*		OTTOLENGHI
8527	*OTTOSTERIL*		COMPAFIN
12444	*OXY GUM*	flacone 20 ml 20 compresse mon. 350 mg	ILEX ITALIANA S.r.l.
13698	*PANIODINE*	flaconi 200-500 ml	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
13698	*PANIODINE*	flaconi 1 lt	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
15182	*PANIODINESA*	flaconi 1 lt	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
15182	*PANIODINESA*	flaconi 200-235-500 ml	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
12086	*PANOXYL GEL*	tubo gel 40 g	STIEFEL LABORATORIES S.r.l.
12078	*PASTIGLIEMONTEFARMACO AL PUMILENE*		MONTEFARMACO S.p.a.
13379	*PERSA GEL*	tubo 30 g gel	JANSSEN FARMACEUTICI S.p.a.
12020	*PIC INDOLOR*	fazzolettino disinfettante	ARTSANA
11438	*PIDIX LOZIONE SPRAY*	flacone 100 ml	IDI FARMACEUTICI S.p.a.
1443	*PIDIX POLVERE*	flacone 50 g	IDI FARMACEUTICI S.p.a.
11441	*PIDIX SHAMPOO*	flacone 150 ml	IDI FARMACEUTICI S.p.a.
2636	*PIORAL PASTA DENTALE DISINF.*	tubo 50-100 ml	TEOFARMA S.r.l.

N D M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
9961	*PLAK OUT*	flacone 10 ml	BYK GULDEN ITALIA S.p.a.
9961	*PLAK OUT*	flacone 150 ml	BYK GULDEN ITALIA S.p.a.
9575	*POLYRINSE CONFORT DROPS*	sol. oft. sterile flacone 2 ml 10 ml 15 ml 6x2 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
17543	*POLYTEARS SOL. OFTALMICA STERILE*	flc. 3 ml 5 ml 10 ml 15 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
16599	*POVI IODINE 100*	flacone 250-500-1000 ml	FARMEC
14621	*PRETTY FAZZOLETTI DISINFETTANTI*	scatola 30-50-60	GAZZONI S p.a
2470	*PRIMUM*	flacone 207 ml	PARKE DAVIS S.p.a.
7699	*PROCTONET*		UNIDERM
15428	*PRONTO RED SPRAY*	bomboletta 150 ml	3M ITALIANA
15428	*PRONTO RED SPRAY*	bomboletta 100 ml	3M ITALIANA
15428	*PRONTO RED SPRAY*	bomboletta 50 ml	3M ITALIANA
15428	*PRONTO RED SPRAY*	bomboletta 300 ml	3M ITALIANA
8447	*PRONTO SOCCORSO AFOM DISINF. LIQUIDO*	soluzione 200 ml 500 ml 1000 ml	AFOM
8876	*PRONTO SOCCORSO AFOM POMATA DISINF.*	pomata 30 g	AFOM
1069	*PRONTOCUR*	flacone 50 ml	AMSA
7705	*PRONTOIODIO*	flacone 25 ml	ZAMBON GROUP S p a.
17688	*PROTAGENT SE SOLUZIONE OFTALMICA*	24 fl monodosi 0.4 ml	ALCON ITALIA S.p.a.
16750	*PROTECTOR GEL*	cont. 10-30-50-80-100 ml	GERMO
16751	*PROTECTOR LAVANDA INTIMA BISEX*	flacone monodose soluzione pronto uso 140 ml	GERMO
16751	*PROTECTOR LAVANDA INTIMA BISEX*	fl 50- 100-150-250 ml	GERMO
16751	*PROTECTOR LAVANDA INTIMA BISEX*	fl 10 ml	GERMO
15303	*PROTETTA*	flaconi 250 ml astucciato	COMPAFIN
15303	*PROTETTA*	flacone 1000 ml	COMPAFIN
15303	*PROTETTA*	flaconi 500 ml	COMPAFIN
15303	*PROTETTA*	astuccio cont. 10 bustine 5 ml	COMPAFIN
15303	*PROTETTA*	astuccio 20 bustine 5 ml	COMPAFIN
15303	*PROTETTA*	flaconi 75 ml astucciato	COMPAFIN
14824	*PROTETTA FAZZOLETTI*		COMPAFIN
11800	*PUPILLA LIGHT*	flacone 10 ml	SCHIAPPARELLI SALUTE
9681	*QUATERNAM IEMA*	flacone 100 ml	IEMA
10850	*RELOXYL GEL*		R.D.C.
12964	*RELOXYL GEL PLUS*		R.D.C.
12963	*RELOXYL SAPONE PLUS 10*		R.D.C.
10851	*RELOXYL SAPONE DISINFETT.*		R.D.C.
9738	*RESINA CARBOLICA DENTI-TIN*	flacone 20 g	GHIMAS S.p.a.
15173	*RIKO SILVER*	bomboletta 300 ml	3M ITALIANA
15173	*RIKO SILVER*	bomboletta 150 ml	3M ITALIANA
15173	*RIKO SILVER*	bomboletta 100 ml	3M ITALIANA
15173	*RIKO SILVER*	bomboletta 50 ml	3M ITALIANA

N. D.M. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
9204	*RINOSIL*	flacone 20 ml nebulizzatore	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
9204	*RINOSIL*	10 fiale 5 ml	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
9204	*RINOSIL*	5 fiale 5 ml	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
9923	*SAIAN*	lozione flacone 100 ml	BRACCO S.p.a.
9912	*SAIAN*	crema tubo 30 g	BRACCO S.p.a.
9923	*SAIAN*	lozione flacone 60 ml	BRACCO S.p.a.
9912	*SAIAN*	crema tubo 20 g	BRACCO S.p.a.
12071	*SANOGYL BIANCO AQUA DENTS*	flacone 50 ml	ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.r.l.
12071	*SANOGYL BIANCO AQUA DENTS*	flacone 100 ml	ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.r.l.
7434	*SANOGYL BIANCO P*	tubo 95 g	ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.r.l.
11724	*SANORAL*	20 capsule	BIOPROGRESS S.p.a.
11724	*SANORAL*	30 capsule	BIOPROGRESS S.p.a.
11724	*SANORAL*	50 capsule	BIOPROGRESS S.p.a.
11716	*SANORAL*	10 gomme masticare	BIOPROGRESS S.p.a.
15771	*SANORAL COLLUTT.*	10 cont. monod. 10 ml	FARMIGEA S.p.a.
15771	*SANORAL COLLUTT.*	flacone 200 ml	FARMIGEA S.p.a.
16432	*SANY MEDICIS DISINF.*	fl 1000 ml	ESOFORM
16432	*SANY MEDICIS DISINF.*	fl 300 ml	ESOFORM
16432	*SANY MEDICIS DISINF.*	fl 250 ml	ESOFORM
16432	*SANY MEDICIS DISINF.*	fl 100 ml	ESOFORM
41	*SAPOCITROSIL PLUS*	sct. 10 bust. 5 g	CITROSIL SANITAS
41	*SAPOCITROSIL PLUS*	flaconi 250-500-1000 g	CITROSIL SANITAS
41	*SAPOCITROSIL PLUS*	sct. 30 bust. 5 g	CITROSIL SANITAS
8619	*SAQUAT*	flacone 5 lt	RAMINI S.r.l.
8619	*SAQUAT*	flacone 250-1000 ml	RAMINI S.r.l.
12130	*SAUGELLA ANTISETTICO*	flacone 250-500 ml	LABORATORI GUIEU
12992	*SCHEROGEL 5% 10%*	tubo 30 g gel	SCHERING S.p.a.
12335	*SE LAVANDA VAGINALE MONODOSE*	flacone 150 g	ARTSANA
9529	*SELF*	1 garza	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 20 ml	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 30 ml	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 250 ml	BRACCO S.p.a.
9294	*SELF*	8 salviettine	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 1 lt	BRACCO S.p.a.
9529	*SELF*	100 garze	BRACCO S.p.a.
9529	*SELF*	16 garze	BRACCO S.p.a.
9529	*SELF*	25 garze	BRACCO S.p.a.
9529	*SELF*	50 garze	BRACCO S.p.a.
9294	*SELF*	16 salviettine	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 50 ml	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 100 ml	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 20 lt	BRACCO S.p.a.

N DM. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
9529	*SELF*	8 garze	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 10 lt	BRACCO S.p a.
8666	*SELF*	flacone 500 ml	BRACCO S.p.a.
8666	*SELF*	flacone 5 lt	BRACCO S.p.a.
9924	*SELF BAGNO OCULARE*	flacone 180 ml	BRACCO S.p.a.
9934	*SELF COLLIRIO*	flacone 15 ml	BRACCO S p a
9934	*SELF COLLIRIO*	flacone 12 ml	BRACCO S.p.a.
8830	*SELF COLLUTTORIO*	flacone 200 ml	BRACCO S.p.a.
10911	*SELF GOLA*	20 compresse	BRACCO S.p.a.
10911	*SELF GOLA*	30 compresse	BRACCO S.p.a.
10911	*SELF GOLA*	10 compresse	BRACCO S.p a.
10908	*SELF GOMMA*	astucci 4 gomme	BRACCO S.p.a.
10908	*SELF GOMMA*	astucci 5 gomme	BRACCO S.p.a.
10878	*SEPT*	nebulizzatore 60 ml	DR. SCHOLL'S
10878	*SEPT*	nebulizzatore 100 ml	DR. SCHOLL'S
9672	*SEPTI STERIL SUPER ALCOLICO*	flacone 10-20-50-100-150-250-300-500-1000-5000 ml	GERMO
7743	*SEPTOR COLLUTT.*	flacone 50-150-250 ml	GERMO
7730	*SEPTOVEN*		UNIDERM
15181	*SGUARDI COLLIRIO*	flacone 10 ml	FARMIGEA S.p.a.
11744	*SIMP 80*	flc. 100-200-250-300-500-1000 ml tanica 5 lt	ESOFORM S.r.l.
14099	*SIMP 85*	fl 500 ml	ESOFORM
14099	*SIMP 85*	fl 1000 ml	ESOFORM
10378	*SIRIGEN*	flaconi 200 230 ml	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
10378	*SIRIGEN*	flaconi 1 lt 5 lt	AZ. CHIM. RIUN. ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.p.a.
12520	*SPIRALE ANTICON 300*		UNIDERM
12158	*STARSET COLLUTT.*	flacone 50-30 ml	F.I.R.M.A. S.p.a.
11485	*STARSET FAZZOLETTI*	20-30-50 fazzoletti	F.I.R.M.A. S.p.a.
1117	*STERAMINA G*	flacone 50-200 ml	FARMACEUTICI FORMENTI S p.a.
9971	*STERICOLLIR*	flacone 20 ml	GERMO
2311	*STERIDROLO*	6-10 bustine 5 g	MOLTENI E C. F.LLI ALITTI SOC. ESERCIZIO S.p.a.
8633	*STERIGIEN*	flacone 200-500-1000 ml	ALFA INTES
10005	*STERIL ZETA*	tubo 20 gr crema	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
10005	*STERIL ZETA*	flacone polvere 8 g	ZETA FARMACEUTICI S p.a.
7702	*STERILENE*	flacone 30 ml	AMSA
6771	*STERILINA*	flacone 2-5 lt	LAROS
6771	*STERILINA*	flacone 100-250-500-1000 ml	LAROS
7242	*STERILIX FAZZOLETTI*	5-10 bustine	FARMACEUTICI FORMENTI S.p.a.
5229	*STERILIX SOLUZ.*	flacone 200 ml	FARMACEUTICI FORMENTI S.p.a.
5960	*STERILIX SPRAY*	flacone 50 ml	FARMACEUTICI FORMENTI S.p.a.
9968	*STERIXIDINA*	flacone 200 ml	GERMO

N. D.M PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
1106	*STEROFORMIO DEVISAN LIQUIDO*	fustino da 10 lt uso ospedaliero	ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.p.a.
1106	*STEROFORMIO DEVISAN LIQUIDO*	fustino da 50 lt uso ospedaliero	ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.p.a.
1106	*STEROFORMIO DEVISAN LIQUIDO*	flacone da 250 ml	ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.p.a.
1106	*STEROFORMIO DEVISAN LIQUIDO*	fustino da 5 lt uso ospedaliero	ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.p.a.
1106	*STEROFORMIO DEVISAN LIQUIDO*	flacone da 1000 ml	ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.p.a.
1106	*STEROFORMIO DEVISAN LIQUIDO*	fustino da 25 lt uso ospedaliero	ISTITUTO DERMATOLOGICO ITALIANO S.p.a.
16383	*STEROSAN SAPONE LIQUIDO*	flc 250-100 ml	LACHIFARMA S.r.l. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO
16396	*STEROSAN LIQUIDO*	flacone 250-500-1000 ml	LACHIFARMA S.r.l. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO
13006	*TAG-TISH*	bustina	FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI S.p.a.
9643	*TEARS*		CARL ZEISS
8656	*THEOTEX*	flacone 200 ml	LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. S.r.l.
9161	*TIRS*	flacone 10-15 ml	DIFA COOPER S.p.a.
17700	*TRANS-VER-SAL*	16 cerotti 12 mm	DIFA COOPER S.p.a.
17700	*TRANS-VER-SAL*	15 cerotti 20 mm	DIFA COOPER S.p.a.
17700	*TRANS-VER-SAL*	20 cerotti 6 mm	DIFA COOPER S.p.a.
7893	*TRAUMICID CREMA*		MONTEFARMACO S.p.a.
7894	*TRAUMICID LIQUIDO*	flacone 100-200-1000 ml	MONTEFARMACO S.p.a.
7892	*TRAUMICID POLVERE*		MONTEFARMACO S.p.a.
12226	*TUTTUNO*	bar. cilindrico 30-50-70-80-90-100-200 batuffoli	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
12226	*TUTTUNO*	bar. ellittico 15-20-25-30-50 bat.	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
14279	*TUTTUNO CON ALCOOL*	baratt. cilind. 30-50-70-80-90-100-200 batuffoli	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
14279	*TUTTUNO CON ALCOOL*	bar. ellittico 15-20-25-30-50 batuffoli	FATER S.a.s. DI I. ANGELINI
10817	*UNIGAL*		UNIDERM
16482	*UV PROTECTION COLLIRIO DISINF.*	flacone 10 ml	HATU ICO
11501	*VALDA DENTI*	10 gomme di 3,5 gr	VALDA LAB. FARMACEUTICI S.p.a.
7068	*VALDA F3 DENTIFRICIO DISINFETTANTE*	tubo 100 ml	VALDA LAB. FARMACEUTICI S.p.a.
11698	*VALDA GOLA*	10 gomme 3,5 gr	VALDA LAB. FARMACEUTICI S.p.a.
17043	*VEBAS CANALARE*	flacone 8 g polvere	VEBAS
17043	*VEBAS CANALARE*	flacone 5 ml liquido	VEBAS
16880	*VEREL*	flacone 10 ml	YAMANOUCHI PHARMA S.p.a.

N. DM. PMC	Specialità	Confezione	Azienda titolare
11433	*VERIDERM LOZIONE*	flacone 30 ml	LACHIFARMA S.r.l. LABORATORIO CHIMICO SALENTINO
14115	*VERUCID GEL*	tubo 5 g	YAMANOUCHI PHARMA S.p.a.
14275	*VERUNEC3*	flacone 10 g	SAVOMA MEDICINALI S.p.a.
9598	*VIDEO*	flacone 15 ml	FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.r.l.
9598	*VIDEO*	flacone 120 ml	FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.r.l.
14942	*VIDEORELAX COLLIRIO*	flacone 5 ml	S.I.F.I. S.p.a.
9144	*VIDERMINA OVULI*	scatola 10 ovuli	GANASSINI
10749	*VIDERMINA POMATA*	tubo 25 ml	GANASSINI
140	*VIOLGEN*	compresse gelatinose perforabili 12 compresse	ALFA INTES
16028	*VISCOTIRS*		CIBA VISION
16495	*ZETA BAT. SAPONE LIQUI.*	flacone 75-150 g	ZETA FARMACEUTICI S.p.a.
16146	*ZETA N OVULI*	10 ovuli	BERGAMON S.p.a.
9600	*ZINCOMETIL*	flacone 15 ml	FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.r.l.

95A3162

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 1995.

Esame del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura da parte del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5, di detta legge, che prevede l'istituzione del Comitato permanente delle politiche agricole e forestali, con la funzione, tra le altre, di determinare gli obiettivi e le linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale;

Visto, altresì, il comma 4, del medesimo art. 2, che ha previsto il trasferimento delle competenze in materia di acquacoltura e di pesca marittima, già di competenza del soppresso Ministero della marina mercantile, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Ritenuto che la previsione del comma 9 dell'art. 2 in materia di funzioni, previste dal comma 4, dello stesso articolo, da attribuire alle regioni non può trovare applicazione per le materie della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Ritenuta, tuttavia, l'opportunità — al fine di realizzare il più proficuo collegamento funzionale tra la legge n. 41/82 e la legge n. 491/93, onde consentirne la più razionale attuazione — di prevedere che il piano triennale, di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sia sottoposto all'esame del comitato permanente delle politiche agricole e forestali dopo l'elaborazione da parte del Comitato di cui all'art. 3, della legge n. 41/82 e prima della sottoposizione dello stesso piano al CIPE;

Visto l'avviso concorde reso dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta dell'8 febbraio 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sottoposto all'esame del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali dopo l'elaborazione da parte del comitato di cui all'art. 3, della medesima legge n. 41/82 e prima della trasmissione dello stesso schema di piano al Ministero del bilancio per l'approvazione del CIPE.

Art. 2.

1. Il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali è reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alla segreteria del medesimo organo dello schema di piano.

Roma, 4 aprile 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A3182

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Modificazione alla deliberazione 8 aprile 1987, n. 157, recante direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, recante «Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, riguardante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64, che detta norme per l'emanazione di direttive regolanti i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla predetta legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 8 aprile 1987, n. 157, recante direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

Visto in particolare il punto 7, comma 1, della predetta delibera, che prevede l'emanazione di specifiche direttive da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno anche per disciplinare eventuali anomalie che dovessero verificarsi durante la gestione del trasferimento;

Considerato che, a seguito della soppressione degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, le relative competenze sono state trasferite in via ordinaria alle varie amministrazioni di settore;

Ritenuto pertanto che, a seguito delle innovazioni legislative introdotte, è opportuno demandare alla competenza delle singole amministrazioni l'esame di eventuali problematiche inerenti la gestione dei progetti trasferiti, di cui alla citata delibera dell'8 aprile 1987;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Le amministrazioni di settore cui sono state demandate le competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno emanano le direttive di cui all'art. 7, punto 1, della delibera CIPE dell'8 aprile 1987, richiamata in premessa.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro-Presidente: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 25 maggio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 60

95A3185

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Annullamento del provvedimento di revoca della convenzione n. 193/90 per la realizzazione del «Centro ricreativo e sportivo a servizio del complesso termale "La Calda" di Latronico».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato fra l'altro disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, contenente «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1993, con la quale è stato fra l'altro revocato il finanziamento di lire 7 miliardi, destinato alla realizzazione del «Centro ricreativo e sportivo a servizio del complesso termale "La Calda" di Latronico», di cui alla convenzione n. 193/90, trattandosi di lavori sospesi da oltre un anno alla data del 30 settembre 1993;

Considerato che a seguito del ricorso giurisdizionale promosso dal comune di Latronico è emerso che l'intervento predetto non rientrava nelle tipologie di revoca previste dalla richiamata normativa, in quanto i relativi lavori risultavano sospesi dalla data del 5 marzo 1993;

Tenuto conto che il tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha accolto, in data 9 giugno 1994, la domanda incidentale di sospensione del surrichiamato provvedimento di revoca, presentata dal comune di Latronico;

Ritenuto di dover annullare il proprio provvedimento di revoca, di cui alla propria delibera del 28 dicembre 1993;

Delibera:

È annullato, per le motivazioni esposte in premessa, il provvedimento di revoca del finanziamento di lire 7 miliardi, destinato alla realizzazione del «Centro sportivo e ricreativo a servizio del complesso termale "La Calda" di Latronico», di cui alla convenzione n. 193/90.

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 25 maggio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 59

95A3186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1993, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in servizio sociale;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze politiche del 29 giugno 1994, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 27 luglio e del 3 agosto 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 28 ottobre 1994 e l'allegato parere favorevole a condizione che siano soddisfatte le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 26 ottobre 1994;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze politiche del 23 febbraio 1995 con la quale sono state accolte le osservazioni fatte dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 654 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è depennata la scuola per «assistenti sociali»; sono soppressi il capo VII - Scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali» e gli articoli da 723 (ex 291) a 734 (ex 302).

Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il capo e il diploma universitario in «servizio sociale».

Dopo l'art. 863 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XXII

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 864. — È istituito presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Catania il corso di diploma universitario in servizio sociale, mediante trasformazione della preesistente scuola a fini speciali per assistenti sociali.

Tutto il patrimonio finanziario, di attrezzature ed arredi della scuola viene trasferito, con decorrenza 1° novembre 1994, al corso di diploma.

Art. 865. — Il corso di diploma persegue la finalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 luglio 1993.

La durata del corso di diploma di tre anni ed al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 866. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è fissato annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di diploma.

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 867 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si richiede l'iscrizione.

Art. 867. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 riservate ad attività pratiche di tirocinio professionale, secondo i criteri e le modalità fissati dall'art. 4 della tabella XLIV.

Le attività di tirocinio degli allievi, su proposta dei docenti appartenenti all'area professionale, sono deliberate in forma esecutiva dal consiglio di diploma.

Tali attività, ai sensi dell'art. 8 e dell'ottavo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 341/1990, su proposta del consiglio di diploma, possono essere integrate con attività didattiche, anche teorico-pratiche, organizzate in forma convenzionata nelle aree territoriali di tirocinio.

Art. 868. — L'ordinamento didattico comprende un numero di annualità non inferiore a 15 e non superiore a 18, compresi gli insegnamenti complementari.

I corsi annuali comportano 60 ore di didattica e sono articolabili in due moduli didattici di durata semestrale.

Su proposta motivata del consiglio di diploma il consiglio di facoltà può, di anno in anno, modificare il piano ufficiale degli studi, nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 5 della tabella XLIV.

Corsi annuali

1° ANNO

Principi e fondamenti del servizio sociale (Area 1)	Area professionale del servizio sociale - settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)
Metodi e tecniche del servizio sociale (1° corso) (Area 1)	Area professionale del servizio sociale - settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)
Sociologia (Area 4)	Area sociologica - settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X)
Diritto privato (Area 5)	Area giuridica - settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X)

2° ANNO

Metodi e tecniche servizio sociale (2° corso) (Area 1)	Area professionale del servizio sociale - settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)
Organizzazione del servizio sociale (Area 1)	Area professionale del servizio sociale - settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)
Psicologia dello sviluppo (Area 3)	Area psicologica - settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A)
Sociologia della famiglia (Area 4)	Area sociologica - settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X)

Diritto pubblico (Area 5)	Area giuridica - settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X)

3° ANNO

Politica sociale (Area 1)	Area professionale del servizio sociale - settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)
Metodi e tecniche della ricerca sociale (Area 2)	Area di metodologia delle scienze sociali - settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A)
Sociologia della devianza (Area 4)	Area sociologica - settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X)
Diritto penale (Area 5)	Area giuridica - settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X)

Corsi semestrali

1° ANNO

Psicologia sociale (Area 3)	Area psicologica - settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'edeucazione (M11A)
Medicina sociale (Area 6)	Area della sanità pubblica - settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale applicata (F22A)
Igiene (Area 6)	Area della sanità pubblica - settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale applicata (F22A)

1 complementare

2° ANNO

Sociologia dell'educazione (Area 8)	Area generale delle scienze dell'educazione - settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B)

1 complementare

3° ANNO

4 complementari

Complementari:

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Diritto di famiglia

Diritto amministrativo

Diritto regionale e degli enti locali

Antropologia culturale

Criminologia minorile

Sociologia dell'organizzazione

Sociologia della medicina

Statistica

Statistica sociale

Storia contemporanea

Istituzioni di economia (Area 7)

Storia delle istituzioni politiche

Art. 869. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Le attività di tirocinio sono svolte con la supervisione ed il tutorato dei docenti appartenenti all'area professionale ai quali spetta l'espletamento del relativo esame consistente nella discussione di una dettagliata relazione sull'attività professionale svolta e documentata.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

All'atto della iscrizione lo studente indicherà quale delle seguenti lingue (inglese, francese o tedesco) vuole seguire nel biennio.

Il consiglio di diploma universitario, alla conclusione del secondo anno di corso, comunicherà alla segreteria quali degli studenti hanno dimostrato la conoscenza della lingua prescelta ai fini della iscrizione al terzo anno di corso.

Art. 870. — (Norme transitorie: art. 7, comma quinto, decreto del Presidente della Repubblica n. 341/1990). 1. Sulle domande di trasferimento degli studenti della scuola ai fini speciali per assistenti sociali al corso di diploma universitario, delibera il consiglio di diploma che determina il piano individuale degli studi e convalida sia le frequenze ed esami che le attività di tirocinio.

Per le convalide saranno osservati i seguenti criteri:

a) gli studenti già iscritti al primo anno della scuola, compresi i fuori corso intermedi, possono, a loro

domanda, essere iscritti al secondo anno del corso di diploma mediante la eventuale convalida delle frequenze ed esami dei seguenti insegnamenti, obbligatori in entrambi gli ordinamenti:

1) principi e fondamenti del servizio sociale;

2) metodi e tecniche del servizio sociale (1° corso);

3) diritto privato;

4) diritto pubblico;

5/6) medicina sociale ed igiene (annuale), per i corsi semestrali, previsti dal nuovo ordinamento, di:

medicina sociale;
igiene,

nonché mediante la convalida delle frequenze ed esami dei seguenti ulteriori insegnamenti:

7) diritto penale (annuale e complementare nel preesistente ordinamento, annuale ed obbligatorio nel nuovo ordinamento);

8) psicologia sociale (annuale e complementare nel preesistente ordinamento, semestrale ed obbligatorio nel nuovo ordinamento);

9) sociologia della famiglia (annuale e complementare nel preesistente ordinamento, annuale ed obbligatorio nel nuovo ordinamento);

10) antropologia culturale (complementare in entrambi gli ordinamenti);

11) statistica sociale (complementare in entrambi gli ordinamenti);

b) gli studenti già iscritti al secondo anno della scuola, compresi i fuori corso intermedi, possono a loro domanda, essere iscritti al terzo anno del corso di diploma, mediante la eventuale convalida delle frequenze ed esami di cui al superiore comma *a)*, nonché di quelle inerenti ai seguenti insegnamenti:

1) programmazione, amministrazione ed organizzazione dei servizi sociali (biennale obbligatorio con esame annuale nel precedente ordinamento) per organizzazione dei servizi sociali (annuale obbligatorio nel nuovo ordinamento);

2) metodi e tecniche del servizio sociale (2° corso) (obbligatorio in entrambi gli ordinamenti);

3) istituzioni di sociologia, per sociologia (obbligatori in entrambi gli ordinamenti);

4) politica e legislazione sociale, per politica sociale (obbligatori in entrambi gli ordinamenti);

5) psicologia dello sviluppo (biennale obbligatorio nel precedente ordinamento, annuale obbligatorio nel nuovo ordinamento);

c) gli studenti già iscritti al terzo anno della scuola e quelli fuori corso possono, a loro domanda, richiedere la iscrizione quali ripetenti, al terzo anno del corso di diploma mediante eventuale convalida delle frequenze ed esami degli insegnamenti di cui ai superiori commi *a)* e *b)*, nonché di quelle inerenti ai seguenti insegnamenti:

1) psicologia e sociologia della devianza, per sociologia della devianza (obbligatori in entrambi gli ordinamenti);

2) ricerca applicata al servizio sociale, per metodi e tecniche della ricerca sociale (obbligatori in entrambi gli ordinamenti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 24 maggio 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A3211

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1995.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'art. 86, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1983 che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Catania;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione, del 5 marzo 1984 e del 25 gennaio 1985 che hanno apportato al predetto regolamento modifiche necessarie per una più efficiente ed efficace gestione amministrativo-contabile delle strutture dell'Ateneo;

Visto l'art. 7, comma 11, della citata legge n. 168/1989;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 1994, che apporta modifiche al succitato regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Catania;

Visto il foglio protocollo 2087, del 3 marzo 1995, con il quale è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989, la deliberazione del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 1994;

Considerato ai sensi del succitato art. 6, comma 9, in assenza di rilievi entro il termine perentorio di sessanta giorni, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, può essere emanato il previsto provvedimento rettorale;

Decreta:

Sono apportate al vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Catania le seguenti modifiche:

Art. 54 - Trattativa privata, comma 1, punto 6: «Quando trattasi di forniture o lavori di importo non superiore a L. 100.000.000».

Art. 54 - Trattativa privata, comma 1, punto 7: «Quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione».

Art. 56 - Collaudo dei lavori e delle forniture, comma 4: «Se l'importo dei lavori di manutenzione e delle forniture non superi lire 100 milioni, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura».

Art. 61 - Spese in economia, comma 2: «Per ciascuna specie di spesa il consiglio di amministrazione stabilisce con apposita deliberazione il limite di somme che non potrà eccedere le lire 100 milioni».

Art. 71 - Impegni di spesa (Istituti):

comma 1: «Per potersi disporre direttamente da parte del direttore spese eccedenti in una sola volta lire 20 milioni oltre l'I.V.A., il consiglio di istituto deve avere previamente autorizzato l'utilizzazione di fondi delle strutture a disposizione»;

comma 2: «Nessun singolo impegno e pagamento è consentito al direttore per spese che eccedano ciascuna 20 milioni di lire oltre l'I.V.A., senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione».

Art. 73 - Registro degli impegni e forniture:

comma 4: «Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti, il direttore di istituto potrà emettere ordini di pagamento a proprio favore per somme comunque non eccedenti L. 2.000.000»;

comma 5: «Qualora, invece l'istituto non opti per la gestione dei fondi in anticipazione secondo quanto previsto dal precedente art. 65 del presente regolamento, il direttore, al fine di garantire il regolare funzionamento della gestione dell'istituto stesso, potrà disporre, su motivata richiesta, di una somma determi nata dal consiglio di amministrazione, comunque, di importo non superiore a L. 5.000.000, reintegrabile nel corso dell'esercizio, previo rendiconto di almeno il 75% delle somme già spese».

Art. 89 - Gestione del fondo per piccole spese (Dipartimenti): comma 1: «Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il direttore del dipartimento può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a L. 10.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese».

Catania, 25 maggio 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A3212

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995), **coordinato con la legge di conversione 17 maggio 1995, n. 172** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1995), **recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'art. 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presnte decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994, n. 114 del 18 maggio 1994, n. 166 del 18 luglio 1994, n. 218 del 17 settembre 1994, n. 269 del 17 novembre 1994, n. 12 del 16 gennaio 1995 e n. 65 del 18 marzo 1995.

L'art. 6 del D.L. 15 luglio 1994, n. 449, del quale la legge di conversione del presente decreto non ha provveduto a sanare gli effetti, riguardava norme in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente. Il testo di detto articolo è confluito nel D.L. 19 settembre 1994, n. 541, non convertito in legge per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1994).

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, *conformandosi ai princìpi e ai criteri* della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile. *I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, con apposite direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche.».

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Riferimenti normativi:

— Il testo del secondo comma dell'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), così come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, era il seguente: «La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature è definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'art. 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento».

— La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, pubblicata in GUCE n. L 135 del 30 maggio 1991, concerne il trattamento delle acque reflue urbane.

— La delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, previsto dall'art. 3 della presente legge, reca: «Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

Art. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14».

2. *Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:*

a) *proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;*

b) *garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;*

c) *garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;*

d) *garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;*

e) *garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.*

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«*In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione*

dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996».

3-bis. *All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza e pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto».

Riferimenti normativi

— Il testo del numero 2) del primo comma dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (citata nella nota all'art. 1), così come sostituito dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, era il seguente: «2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari più restrittivi attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: «Ordinamento delle autonomie locali».

L'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), che integra la citata legge 8 giugno 1990, n. 142, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea,

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale».

— Il testo del secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, era il seguente: «Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione. Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno».

Per il testo di detto art. 17, come sopra modificato, si veda qui appresso.

— Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), è il seguente: «3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche».

— Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, è il seguente:

«Art. 13 *(Tariffa del servizio idrico)*. — 1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'art. 4, comma 1, lettera *f)*.

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'art. 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento a particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'art. 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato».

«Art. 14 *(Tariffa del servizio di fognatura e depurazione)*. — 1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura».

«Art. 15 *(Riscossione della tariffa)*. — 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, della presente legge.

2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.

3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione».

— Il testo dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 17. — Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa è così determinata:

per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

per la parte relativa al servizio di depurazione se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fino all'elaborazione dello stesso, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della citata legge n. 36 del 1994, sono fissati dal CIPE, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; per l'anno 1995 la deliberazione del CIPE è adottata entro il 30 settembre 1995. In conformità ai predetti parametri, criteri e limiti gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto, per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I comuni non ancora dotati di impianti di depurazione o dotati di impianti insufficienti predispongono i progetti esecutivi degli impianti, come previsti dai piani regionali, e attivano almeno la fase di pretrattamento entro il 31 dicembre 1996.

La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora i servizi di cui all'art. 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per quelli di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto, continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, in quanto compatibili, e la riscossione è effettuata ai sensi degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638. Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone; detta soprattassa è ridotta ad un quarto dell'ammontare del canone se il ritardo non supera i trenta giorni. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto».

— Il testo degli articoli 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657), è il seguente:

«Art. 68 *(Riscossione coattiva dei tributi locali)*. — 1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato.

2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 è effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 2».

«Art. 69 *(Riscossione di altre entrate)*. — 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi».

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, è il seguente:

«Art. 20 *(Contenzioso)*. — Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1° gennaio 1974, è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, quando l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire 300 mila, anche da parte del comune e della provincia, ai giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente anche se proposto con la decisione dello stesso intendente direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro novanta giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro».

Art. 3.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dagli articoli 144 e 34, primo comma, lettera *g)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. *La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.*

Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. *La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*».

Riferimenti normativi:

— Il testo del terzo e quarto comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (citata nella nota all'art. 1), come modificato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dagli articoli 144 e 34, primo comma, lettera *g)*, della legge 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente (per il testo vigente di detto art. 21 si veda in nota all'art. 6):

«Si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Per i reati previsti al primo, secondo e terzo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura».

— La delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge è citata nella nota all'art. 1.

Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Fuori dai casi di cui all'articolo 21, *chiunque effettui o mantenga* uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (citata nella nota all'art. 1), sostituito dal presente articolo, era il seguente:

«Art. 22. — Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni».

Art. 5.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 6.

01. *All'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto».

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991».

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*Chiunque apra o comunque effettui* scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto

l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, *ovvero continui ad effettuare* o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (citata nella nota all'art. 1), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 9. — In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

Essi si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.

La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'art. 1, lettera *a)*, della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico è fissata dall'autorità di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle *A* e *C*, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle *A* e *C* prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge.

Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti al controllo.

Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto».

— Per il testo vigente dell'art. 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, si veda in nota all'art. 7.

— Il testo dell'art. 21 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 21. — Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Alla stessa pena soggiace chi — effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma — non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, lettere *a)* e *b)*; ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta, o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque.

Si applica sempre la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

Chiunque apra o comunque effettui scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni».

Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le autorità competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni allo scarico, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni.

2-7. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 15 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 6 del presente decreto, è il seguente:

«Art. 15. — I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

I titolari degli scarichi già in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

b) se già in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi.

La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorità competente per il controllo; e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonché dall'indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare.

Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.

Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalità di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multinazionali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sino all'attuazione dei presidi e servizi multinazionali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità di cui alla presente legge.

Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

1) per gli scarichi in corsi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella *A*, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella *C*;

3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilità ed alle norme regolamentari di cui all'art. 21, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. L'autorità stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991».

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3163

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

CIRCOLARE 1° giugno 1995, n. DAS/6720/1/Vol/154.

Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Esercizio finanziario 1995. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d*).

Al fine di promuovere la più ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera *d*), l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 16 maggio 1995 la presente circolare.

L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera *d*), con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi — utilizzando lo stanziamento di lire 1.200 milioni di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, art. 4, comma 2, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 465 — il finanziamento di «progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate».

Ciò esige da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolata delle definizioni di «progetto sperimentale», di «emergenza sociale» e di «metodologie di intervento particolarmente avanzate».

A) *Soggetti destinatari dei contributi.*

Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato o più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che sia espressamente individuata l'organizzazione responsabile del progetto stesso e destinataria del relativo finanziamento che, alla data del 30 settembre 1995, siano regolarmente iscritte nei registri generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere

regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilità di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attività ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991.

B) *Interpretazione dei termini: «Progetti sperimentali», «Emergenza sociale», «Metodologie di intervento particolarmente avanzate».*

Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo realizzato, con l'obiettivo di provare e verificare risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio.

Per emergenza sociale si intende la particolare gravità, qualitativa o quantitativa, di situazioni di disagio, emarginazione, povertà, degrado ambientale e socioculturale.

Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono tecniche e modi di intervento significativamente innovativi e migliorativi rispetto all'esistente.

Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie, considerato che l'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato compiti significativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali — con metodologie avanzate — ispirati all'attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato art. 14, in collaborazione anche con gli enti locali.

Saranno, altresì, particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da più organizzazioni, operanti anche in settori diversi.

Particolare attenzione inoltre verrà posta per i progetti con riferimento al requisito della specifica «emergenza sociale» che si intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio.

C) *Modalità e termine per la presentazione delle richieste di contributo.*

Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire le richieste di contributo entro il 30 settembre 1995, indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 Roma.

All'istanza dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato.

Nella formulazione delle domande di contributo bisogna attenersi esclusivamente al modello allegato alla presente circolare, della quale è parte integrante (allegato 1).

In particolare, debbono essere forniti elementi utili all'individuazione del soggetto proponente e all'attività svolta (nome dell'organizzazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attività svolta), con l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell'organizzazione proponente.

D) *Descrizione del progetto.*

Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.

In particolare:

1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche ed i modi peculiari di intervento;

2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identificare l'emergenza.

In ogni caso devono essere indicati:

i destinatari dell'intervento ed il loro numero;

l'ambito territoriale di realizzazione;

il numero dei volontari, il livello e l'entità di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione;

eventuali altri soggetti non volontari coinvolti e la loro qualificazione;

il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalità di partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento;

il piano economico complessivo documentato, con la specificazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature — esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione — eventuali oneri per l'utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per collaborazioni autonome non continuative, altro);

l'entità del contributo richiesto, la parte a carico della stessa organizzazione proponente o di altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

E) *Motivi di inammissibilità.*

Non saranno prese in considerazione le istanze:

spedite oltre il termine fissato del 30 settembre 1995;

prive della richiesta documentazione;

non corredate di documento attestante l'iscrizione al registro generale regionale;

concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale;

concernenti richieste di finanziamento per progetti specificamente limitati ad ambiti prevalenti di interventi già previsti da altre apposite leggi.

F) *Oneri non ammissibili a contributo.*

Sono esclusi dal finanziamento, ancorché documentati:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente;

gli oneri relativi a studi, ricerche, seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicità;

le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

G) *Destinazione dei contributi.*

Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge n. 266/1991 i contributi finanziari saranno principalmente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:

oneri per prestazioni di personale non volontari, purché ne risulti la qualificazione specifica in ordine alla realizzazione del progetto e purché non si tratti di persone già legate da rapporto di lavoro con l'organizzazione proponente;

opere edilizie essenziali per la realizzazione del progetto (nel limite indicativo di 30 milioni), purché le relative spese non si configurino come prevalenti od esclusive nell'ambito del progetto stesso. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili solo se relativi all'adeguamento di strutture o locali già disponibili per l'ente proponente;

oneri per canoni di locazione, ove riferiti a locali la cui disponibilità sia necessaria per la realizzazione del progetto;

oneri per l'acquisto di beni strumentali, purché si dimostri che essi sono essenziali per la realizzazione del progetto e purché congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto all'utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, evitando l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche sovradimensionate rispetto alle reali possibilità di impegno;

oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili, purché le relative spese non si configurino come prevalenti ed esclusive nell'ambito del progetto.

H) *Parere delle regioni o degli enti locali.*

Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio è realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente.

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali, diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovrà allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.

I) *Informativa intermedia e finale.*

Per i progetti ammessi a finanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti.

L) *Elaborazione informatica delle domande ammissibili.*

L'elaborazione delle domande di finanziamento di cui alla presente circolare viene effettuata dal Dipartimento per gli affari sociali con l'utilizzazione di strumenti informatici; a tal fine il Dipartimento può comunicare ai richiedenti la cui domanda è stata ritenuta ammissibile le caratteristiche del supporto su cui i richiedenti stessi devono, a pena di improcedibilità, riportare i dati e le informazioni, già contenuti nella domanda, specificati dal Dipartimento ed i termini perentori entro i quali il supporto deve essere inoltrato. In caso di mancato o ritardato inoltro il responsabile del procedimento dichiara l'improcedibilità della domanda, dandone notizia al richiedente.

Il Ministro: OSSICINI

ALLEGATO 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di contributo per il 1995 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto..
rappresentante legale della..
con sede legale nel comune di..
(provicia di ....), indirizzo..
c.a.p. .... telefono n. .... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica .... ( )

associazione priva di personalità giuridica .... ( )

altro tipo di organizzazione (specificare) .... ( )

che opera senza scopo di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a) ....

....;

b) ....

....;

c) ....

....;

d) ....

....;

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di lire.................................. precisando che l'intervento ha la seguente destinazione: ....

....

....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della regione, di enti pubblici e privati:

....

....

....

Allega alla domanda:

atto costitutivo con eventuali modificazioni;

statuto o accordo con eventuali modificazioni;

attuale composizione dell'organo rappresentativo;

certificati penale e dei carichi pendenti (in originale) del rappresentante legale dell'organizzazione, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;

bilancio consuntivo 1994;

bilancio preventivo 1995;

documento attestante l'iscrizione nel registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione (originale o copia autenticata).

Data ....

Firma
(autenticata da pubblico ufficiale)

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO

Destinatari dell'intervento.

Specificare l'ambito territoriale ed i destinatari o la popolazione che potrà fruire dell'intervento: ....

Per le iniziative rivolte a migliorare o integrare un progetto già avviato, indicare:

qual'è la situazione preesistente al 30 luglio 1995;

gli eventuali utenti alla stessa data;

ogni altro elemento ritenuto utile per meglio valutare l'importanza dell'intervento che si intende attuare:

....

Gestione del progetto.

Per il funzionamento e/o la gestione dell'intervento è previsto un rapporto o un coinvolgimento di altre realtà associative diverse dall'organismo richiedente e/o operanti in territori e in campi diversi da quello dell'associazione proponente?

Se sì, specificare il rapporto di collaborazione con ....

....

....

Eventuali collegamenti:

( ) piani regionali..

....

....

( ) piani sub-regionali...

....

....

Risorse:

di quali e quanti operatori si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata, tipo di rapporto) ....

....

....;

di quali e quanti volontari si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata) ....

....

....;

vi è un ricorso a risorse esterne? Se sì, di che tipo? ....

....

....

....;

vi sono strutture destinate alla realizzazione del progetto? (centri, spazi, attrezzature, di proprietà pubblica o privata: specificare) ....

....

....;

l'organizzazione ha richiesto il contributo di altri enti? Se sì specificare: ....

....

....

....

Tempi e fasi di realizzazione del progetto.

Pianificare i tempi tecnici di realizzazione, specificando le singole fasi: ....

....

....

Indicare se il progetto è stato finanziato nel 1994 (allegando una relazione sulle attività svolte e finanziate): ....

....

....

Illustrazione facoltativa di aspetti qualificanti del progetto in base ai criteri riportati nella circolare.

....

....

Prospetto dell'analisi dei costi.

95A3244

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 2 giugno 1995.

Obblighi di comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e comunicazione di dati da parte degli intermediari finanziari.

Ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 230 del 30 settembre 1993, e, in particolare, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 106, l'Ufficio italiano dei cambi emana le seguenti istruzioni che sostituiscono quelle attuative dell'art. 6, comma 5, della legge 5 luglio 1991, n. 197, e dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

1. *Comunicazioni di dati da parte degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico.*

a) Gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico, depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi, entro sessanta giorni dalla data di notifica della lettera di iscrizione, l'elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi intermediari.

b) Gli intermediari che, alla data di emanazione della presente circolare, risultano già iscritti, depositano presso l'Ufficio italiano dei cambi l'elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso gli stessi intermediari, entro sessanta giorni dalla data di emanazione della circolare stessa.

c) In occasione della nomina di nuovi amministratori, direttori generali e sindaci o di cessazione dalla carica da parte degli stessi, gli intermediari finanziari comunicano all'Ufficio italiano dei cambi, entro sessanta giorni dalla data di accettazione della nomina o di omologazione dell'atto di accettazione o di cessazione dalla carica, la variazione intervenuta (nuova nomina, variazione di carica o cessazione).

2. *Comunicazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, primo comma, del testo unico.*

a) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui al punto 1 comunicano all'Ufficio italiano dei cambi, entro sessanta giorni dalla data di notifica all'intermediario finanziario della lettera di iscrizione, per gli intermediari di nuova iscrizione, ovvero entro sessanta giorni dalla data di emanazione della presente circolare, per gli intermediari già iscritti, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura, con sede in Italia o all'estero.

b) I soggetti di cui alla precedente lettera, ogni qualvolta intervenga una modificazione sia nella posizione ricoperta presso gli intermediari finanziari che in quella ricoperta in altre società ed enti di qualsiasi natura (nuova nomina, variazione di carica o cessazione), sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi entro sessanta giorni dalla data della modificazione.

c) I soggetti di cui alla lettera *a)* del presente punto che non ricoprono cariche analoghe presso altre società ed enti di qualsiasi natura, con sede in Italia o all'estero, sono comunque tenuti a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le cariche ricoperte presso l'intermediario finanziario.

3. *Modalità di effettuazione delle comunicazioni.*

a) Le comunicazioni di cui al punto 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, vanno effettuate utilizzando i moduli da compilare seguendo le istruzioni allegate che formano parte integrante della presente circolare.

b) Le comunicazioni di cui al punto 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, vanno effettuate utilizzando gli appositi moduli che l'Ufficio metterà a disposizione, unitamente alle relative istruzioni, presso gli intermediari finanziari.

c) Gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 si considerano assolti esclusivamente se effettuati con le modalità prescritte nel presente punto.

4. *Disposizioni finali.*

a) La presente circolare entra in vigore dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

b) La presente circolare non si applica ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'art. 113 e all'art. 155, comma 4, del testo unico.

Il direttore: CIAMPICALI

Mod. AR-1

All' UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Via Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma

Adempimenti a carico degli intermediari finanziari di cui all'art.106, comma 1 del D.L. 1 sett. 1993, n.385

A

1 - COD. FISCALE INTERMEDIARIO

2 - N. ISCRIZ. CHE U.I.C.

3 - DATA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ☐

PRIMA COMUNICAZIONE ☐

N. FOGLIO

TOT. FOGLI

4 - DATA NOTIFICA ISCRIZIONE

A CURA DELL'UFFICIO ITALIANO CAMBI

5 - DATA PROTOCOLLO UIC

6 - N. PROTOCOLLO UIC

Elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

B1

7 - COD. FISCALE

8 - CODICE CARICA RICOPERTA

9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA

10 - SESSO

11 - COGNOME

12 - NOME

13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

14 - PROV.

15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA

16 - PROV.

17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA

18 - N. CIVICO

19 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

☐ NUOVA NOMINA

☐ CESSAZIONE DI CARICA

20 - DATA CESSAZIONE

21 - CAUSALE CESSAZIONE

B2

7 - COD. FISCALE

8 - CODICE CARICA RICOPERTA

9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA

10 - SESSO

11 - COGNOME

12 - NOME

13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

14 - PROV.

15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA

16 - PROV.

17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA

18 - N. CIVICO

19 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

☐ NUOVA NOMINA

☐ CESSAZIONE DI CARICA

20 - DATA CESSAZIONE

21 - CAUSALE CESSAZIONE

B3

7 - COD. FISCALE

8 - CODICE CARICA RICOPERTA

9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA

10 - SESSO

11 - COGNOME

12 - NOME

13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA

14 - PROV.

15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA

16 - PROV.

17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA

18 - N. CIVICO

19 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

☐ NUOVA NOMINA

☐ CESSAZIONE DI CARICA

20 - DATA CESSAZIONE

21 - CAUSALE CESSAZIONE

____

Firma

Mod. AR-3

All' UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Via Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma

Comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari operanti nel settore finanziario di cui all'art.106, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385

Dati del soggetto segnalante

1 - COGNOME

2 - NOME — 3 - Cod Sesso

4 - Cod Fiscale

5 - Comune o Stato Estero di Nascita — 6 - Provincia

7 - Comune o Stato Estero di Residenza — 8 - Provincia

9 - Indirizzo di Residenza — N. civico — C.A.P.

A CURA DELL'UFFICIO ITALIANO CAMBI

8 - DATA PROTOCOLLO UIC

8 - N PROTOCOLLO UIC

PRIMA COMUNICAZIONE: ☐ COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE: ☐ N FOGLIO — TOT.FOGLI: — DATA COMUNICAZIONE

Elenco delle cariche ricoperte presso società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia e/o all'estero

1)

10 - Cod Carica ricoperta — 11 - Data accettazione della nomina — 12 - Cod Fiscale della Società o Ente — 13 - N ISCRIZIONE U.I.C.

14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)

15 - Comune o Stato Estero della sede legale — 16 - Provincia — 17 - Natura Giurid. — 18 - Settore di attività — 19 - Ramo di attività

20 - Indirizzo della sede legale — 21 - N civico — 22 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: — cod. causale:

2)

10 - Cod. Carica — 11 - Data accettazione della nomina — 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente — 13 - N. ISCRIZIONE U.I.C.

14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)

16 - Comune o Stato Estero della sede legale — 16 - Provincia — 17 - Natura Giurid. — 18 - Settore di attività — 19 - Ramo di attività

20 - Indirizzo della sede legale — 21 - N. civico — 22 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: — cod. causale:

3)

10 - Cod. Carica — 11 - Data accettazione della nomina — 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente — 13 - N. ISCRIZIONE U.I.C.

14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)

15 - Comune o Stato Estero della sede legale — 16 - Provincia — 17 - Natura Giurid. — 18 - Settore di attività — 19 - Ramo di attività

20 - Indirizzo della sede legale — 21 - N. civico — 22 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: — cod. causale:

Firma del Segnalante

Mod. AR-3/bis

Comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari operanti nel settore finanziario di cui all'art.106, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385

Dati del soggetto segnalante

1 - Cognome

2 - Nome

4 - Cod. Fiscale

Foglio n.:

(segue)

Elenco delle cariche ricoperte presso società ed enti di qualsiasi natura

_)

10 - Cod. Carica ricoperta | 11 - Data accettazione della nomina | 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente | 13 - N. iscrizione U.I.C.

14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)

15 - Comune o Stato Estero della sede legale | 16 - Provincia | 17 - Natura Giurid. | 18 - Settore di attività | 19 - Ramo di attività

20 - Indirizzo della sede legale | 21 - N. civico | 22 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: cod. causale:

_)

10 - Cod. Carica | 11 - Data accettazione della nomina | 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente | 13 - N. iscrizione U.I.C.

14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)

15 - Comune o Stato Estero della sede legale | 16 - Provincia | 17 - Natura Giurid. | 18 - Settore di attività | 19 - Ramo di attività

20 - Indirizzo della sede legale | 21 - N. civico | 22 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: cod. causale:

_)

10 - Cod. Carica | 11 - Data accettazione della nomina | 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente | 13 - N. iscrizione U.I.C.

14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)

15 - Comune o Stato Estero della sede legale | 16 - Provincia | 17 - Natura Giurid. | 18 - Settore di attività | 19 - Ramo di attività

20 - Indirizzo della sede legale | 21 - N. civico | 22 - C.A.P.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione

Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: cod. causale:

Firma del Segnalante

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI AR-1 E AR-3

In attuazione dell'art. 106 del testo unico, commi 6 e 7, l'Ufficio italiano dei cambi ha predisposto un sistema di segnalazioni ed una modulistica che sostituiscono integralmente le disposizioni di attuazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 197/1991.

Il sistema di segnalazioni, come già descritto nel provvedimento che precede, si articola essenzialmente su due moduli:

AR-1, che deve essere compilato a cura dei soli intermediari iscritti ai sensi dell'art. 106;

AR-3, che deve essere compilato a cura e sotto la responsabilità dei singoli soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso detti intermediari.

In caso di necessità possono essere utilizzate fotocopie dei moduli in bianco fino alla concorrenza del numero di pagine previsto.

In presenza di campi numerici (ad esempio numero d'iscrizione, codice carica, ecc.) qualora il numero da indicare non riempia tutte le caselle previste, esso dovrà essere preceduto da tanti 0 a completamento del campo stesso (ad esempio con numero d'iscrizione 35, trascrivere 00000035).

Si precisa che, in caso di variazioni che comportino la cessazione di una carica e l'assunzione di un'altra, occorre segnalare in distinti e successivi riquadri la cessazione e la nuova nomina.

MOD. AR-1

Quadro A. Nel campo 1 va riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Nel campo 2 va indicato il numero di iscrizione attribuito dall'ufficio.

Nel campo 3 va riportata la data di compilazione del modulo.

Nel campo 4, la data di notifica della lettera di iscrizione.

Come numero foglio e totale fogli sarà indicato nelle due caselle di sinistra il numero progressivo dei fogli riempiti e nelle tre di destra il totale complessivo.

A seconda che si tratti della prima comunicazione dovuta o di successiva comunicazione di variazione, dovrà essere barrato il riquadro relativo.

Quadri B. Vanno riempiti tanti riquadri quanti sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, possibilmente raggruppando in modo ordinato e sequenziale le funzioni.

Dopo l'indicazione del codice fiscale del soggetto, va precisato il codice della carica ricoperta in base alla seguente specifica:

01 Direttore generale
02 Carica equivalente a direttore generale
03 Sindaco effettivo
04 Sindaco supplente
05 Presidente collegio sindacale
06 Amministratori
07 Presidente consiglio d'amministrazione
08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
09 Amministratore delegato
10 Altre cariche.

Come data di accettazione della nomina va indicata la data in cui il soggetto descritto ha accettato l'incarico per la prima volta anche se successivamente vi sono state riconferme. In alternativa può essere fornita la data di omologazione dell'atto di accettazione dell'incarico da parte del soggetto interessato.

Le tre caselle in basso a sinistra del riquadro vanno barrate obbligatoriamente in caso di successiva comunicazione di variazione. Per le causali di cessazione valgono i codici:

01 Cause naturali
02 Dimissioni
03 Fine incarico
04 Decadenza (art. 109, comma 2, del testo unico)
05 Sospensione dall'incarico (art. 109, comma 3, del testo unico).

MOD. AR-3

Il modulo va riempito, a cura del diretto interessato e sotto la sua personale responsabilità, da ogni esponente aziendale di intermediari iscritti ai sensi dell'art. 106, che ricopra cariche comportanti funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso altre società o enti di qualsiasi natura in Italia ed all'estero.

Valgono gli stessi codici e le stesse istruzioni del Mod. AR-1 con le seguenti precisazioni.

Il campo relativo al numero d'iscrizione U.I.C. va valorizzato, ovviamente, solo nel caso in cui la società nella quale l'esponente aziendale ricopre cariche comportanti funzioni di amministrazione, direzione e controllo sia soggetto operante nel settore finanziario ai sensi dell'art. 106, ovvero dell'art. 113 o, ancora, dell'art. 155, comma 4, del testo unico.

Nel campo 16, provincia di residenza, ove la sede legale sia ubicata all'estero, indicare «EE».

Il campo 17, natura giuridica, può assumere i seguenti valori:

A Società per azioni
B Società in accomandita per azioni
C Società a responsabilità limitata
D Cooperativa
E Società in nome collettivo
F Società in accomandita semplice
G Società semplice
H Ditta individuale
I Consorzio
L Associazione
M Società di fatto
N Company
O Fondazione
P Incorporated
Q Filiale di società estera
R Persona fisica
S Non nota
T Cooperativa a responsabilità limitata
U Società consortile
V Società consortile per azioni

Per i campi 18, settore di attività, e 19, ramo di attività, utilizzare le tabelle allegate scegliendo prima il sottogruppo più adatto e riportando negli spazi il valore di sinistra composto di tre cifre. Rilevare, poi, se nella colonna di destra, ramo, sia indicato NO oppure SI.

Nel caso sia indicato NO, sarà lasciato in bianco il campo 19. Nel caso sia indicato SI, si dovrà entrare nella tabella successiva dei rami d'attività, scegliendo quello più adatto e riportando al citato campo 19 il valore di tre cifre posto sempre a sinistra della relativa voce.

Qualora non si individui con precisione il settore, si potrà far ricorso alle voci generiche 430, società produttive, oppure 799, sottogruppo non classificabile.

*
* *

Per eventuali richieste di informazioni, di carattere normativo o connesse all'iscrizione negli elenchi U.I.C. o alla cancellazione dagli stessi, gli utenti sono pregati di mettersi in contatto con il Servizio Antiriciclaggio componendo i seguenti numeri telefonici:

Tel. 06/46634813 - 46634812 - 46634309 - 46634684 - Fax 06/46634794

Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17,30.

TABELLA DEI SOTTOGRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA

GRUPPO	DESCRIZIONE	RAMO
	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
100	TESORO DELLO STATO	NO
101	CASSA DD. PP. E CASSE DI RISPARMIO POSTALI	NO
102	ORGANI COSTITUZIONALI E MINISTERI	NO
103	AZIENDE AUTONOME RIENTRANTI NELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	NO
104	ALTRI IMPORT.ENTI/GEST.AMM.NE CENTR. RIENTR. SETT.PUB.(SPA)	NO
110	ALTRI ENTI E GESTIONI AMM.NE CENTRALE RIENTRANTI NEL SPA	NO
111	ALTRI ENTI E GESTIONI AMM.NE CENTRALE NON RIENTR. NEL SPA	NO
120	REGIONI	
121	PROVINCIE	
122	COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA	NO
123	ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI	NO
130	U.S.L. IST. RICOVERO/CURA A CARAT. SCIENTIFICO E CLIN.UNIV.	NO
131	CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA,ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	NO
132	ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO	NO
133	ALTRI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 8.000 ABITANTI	NO
134	ALTRI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 8.000 ABITANTI	NO
135	CONSORZI DI COMUNI E PROVINCIE E COMUNITA' MONTANE	NO
136	ENTI SVIL. E ENTI E GEST. AMM.NE LOCALE RIENTR.NEL SPA	NO
137	UNIVERSITA' STATALI E IST.ISTRUZ.UNIVERSITARIA E OPERE UNIV.	NO
138	ALTRI ENTI SVIL. ENTI E GEST.AMM.NE LOC.NON RIENTR.NEL S.P.A.	NO
139	AZIENDE AUTONOME DI CURA SOGGIORNO E TURISMO	NO
140	ENTI CENTRALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	NO
141	ALTRI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA RIENTR. NEL SPA	NO
142	ALTRI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA NON RIENTR. NEL SPA	NO
	IMPRESE DI ASSICURAZIONE	
200	PUBBLICHE	NO
201	PRIVATE	NO
220	ASSOCIAZIONE FRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE	NO
	ISTITUZIONI DI CREDITO	
300	BANCA D'ITALIA	NO
301	UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI	NO
320	SISTEMA BANCARIO	NO
325	ISTITUTI, SEZIONE E GESTIONI DI CREDITO SPECIALE	NO
326	ALTRI ISTITUTI	NO
329	ASSOCIAZIONE TRA ISTITUZIONI CREDITIZIE	NO
340	FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONI	NO
341	FINANZIARIE A PARTECIPAZIONE STATALE	NO
342	FINANZIARIE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE	NO
343	SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (MERCHANT BANKING)	NO
344	FINANZIARIE IMMOBILIARI	NO
345	FINANZIARIE PER IL CREDITO AL CONSUMO	NO
346	SOCIETA' DI LEASING	NO
347	SOCIETA' DI FACTORING	NO
348	SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	NO
349	SOCIETA' FIDUCIARIE	NO
350	OPERATORI DI BORSA	NO
351	MONTE TITOLI SPA	NO
352	ALTRE IMPRESE FINANZIARIE	NO
353	QUASI SOCIETA' FINANZIARIE	NO

354	ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE	NO
	SOCIETA' E QUASI SOCIETA' NON FINANZIARIE	
400	AZIENDE AUTONOME STATALI ED ENTI ASSIMILATI	SI
401	AZIENDE MUNICIPALIZZATE PROVINCTE E REGIONALIZ.TE	SI
402	IMPRESE NAZIONALIZZATE	SI
403	ALTRE IMPRESE A STRUTTURA PUBBLICA	SI
410	IMPRESE A PARTECIPAZIONE STATALE	SI
420	IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE	SI
430	SOCIETA' PRODUTTIVE	SI
440	QUASI SOCIETA' NON FINANZIARIE PUBBLICHE	SI
441	QUASI SOCIETA' NON FINANZIARIE PRIVATE ARTIGIANE	SI
442	QUASI SOCIETA' NON FINANZIARIE PRIVATE ALTRE	SI
450	ASSOCIAZIONI FRA IMPRESE NON FINANZIARIE	SI
	ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E UNITA' NON CLASSIFICABILI	
500	ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI	NO
501	ISTITUZIONI ED ENTI DI ASSISTENZA ISTRUZIONE ECC.	NO
502	ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO NON RIENTRANTI P.A.	NO
550	UNITA' NON CLASSIFICABILI	NO
	FAMIGLIE	
600	CONSUMATORI	NO
620	ARTIGIANI	SI
621	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI	SI
700	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA	NO
701	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALTRI PAESI OCSE	NO
702	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ALTRI PAESI	NO
710	IMPRESE DI ASSICURAZIONE PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA	NO
711	IMPRESE DI ASSICURAZIONE ALTRI PAESI OCSE	NO
712	IMPRESE DI ASSICURAZIONE ALTRI PAESI	NO
720	AUTOR.BANCARIE CENTRALI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA	NO
721	AUTOR.BANCARIE CENTRALI ALTRI PAESI OCSE	NO
722	AUTOR.BANCARIE CENTRALI ALTRI PAESI	NO
730	SISTEMA CREDITIZIO PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA	NO
731	SISTEMA CREDITIZIO ALTRI PAESI OCSE	NO
732	SISTEMA CREDITIZIO ALTRI PAESI	NO
740	IMPRESE E QUASI SOC.FINANZIARIE PAESI DELLA COM. EUROPEA	NO
741	IMPRESE E QUASI SOC.FINANZIARIE ALTRI PAESI OCSE	NO
742	IMPRESE E QUASI SOC.FINANZIARIE ALTRI PAESI	NO
750	SOC.E QUASI SOC.NON FINANZIARIE PAESI DELLA COM. EUROPEA	NO
751	SOC.E QUASI SOC.NON FINANZIARIE ALTRI PAESI OCSE	NO
752	SOC.E QUASI SOC.NON FINANZIARIE ALTRI PAESI	NO
760	FAMIGLIE E DIVERSI PAESI DELLA COMUNITA' EUROPEA	NO
761	FAMIGLIE E DIVERSI ALTRI PAESI OCSE	NO
762	FAMIGLIE E DIVERSI ALTRI PAESI	NO
770	ORGANISMI INTERNAZ. ORGANISMI DELLA COMUNITA' EUROPEA	NO
771	ORGANISMI INTERNAZ. ALTRI ORGANISMI	NO
780	RAPPRESENTANZE E CORPI DIPLOMATICI E CONSOLARI	NO
781	ALTRE RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA	NO
799	SOTTOGRUPPO NON CLASSIFICABILE	SI

TABELLA DEI RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA

RAMO	DESCRIZIONE
011	PRODOTTI VEGETALI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
012	VINO
013	OLIO DI OLIVA NON RAFFINATO
014	PRODOTTI ANIMALI DELL'AGRICOLTURA E DELLA CACCIA
019	PRODOTTI AGRICOLI ESCLUSIVAMENTE IMPORTATI
020	PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA
030	PRODOTTI DELLA PESCA
111	CARBONE E AGGLOMERATI DI CARBONE
112	LIGNITE E MATTONELLE DI LIGNITE
120	PRODOTTI DELLA COKEFAZIONE
130	PETROLIO GREGGIO GAS NATURALE E SCISTI BITUMINOSI
140	PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI
151	MINERALI CONTENENTI MATERIE FISSILI E FERTILI
152	PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DI MATERIE FISSILI E FERTILI
161	ENERGIA ELETTRICA
162	GAS DISTRIBUITO
163	VAPORE ACQUA CALDA ARIA COMPRESSA
170	ACQUA (RACCOLTA DEPURAZIONE DISTRIBUZIONE)
211	MINERALI DI FERRO
212	MINERALI NON FERROSI (ESCLUSI QUELLI FISSILI E FERTILI)
221	GHISA ACCIAIO GREZZO LAMINATI A CALDO, LAMINATI DA ROTTAMI
222	TUBI IN ACCIAIO
223	TRAFILATI LAMINATI A SFOGLIA PROFILATI A FREDDO
224	METALLI NON FERROSI
231	MATERIALE DA COSTRUZIONE E TERRE REFRATTARIE,
232	SALI DI POTASSIO E DI FOSFATI NATURALI
233	SALGEMMA E SALE MARINO
239	ALTRI MINERALI E TORBA
241	MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA
242	CEMENTO CALCE E GESSO
243	MATERIALI DA COSTRUZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTO O GESSO
244	ARTICOLI IN AMIANTO (CON L'ESCLUSIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO)
245	PIETRE E PRODOTTI MINERALI NON METALLIFERI
246	MOLE E ALTRI PRODOTTI ABRASIVI
247	VETRO
248	PRODOTTI IN CERAMICA
252	PRODOTTI DELLA PETROLCHIMICA E DELLA CARBOCHIMICA
253	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DI BASE
255	INTONACI PITTURE VERNICI E INCHIOSTRI DA STAMPA
256	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI PREVALENTEMENTE IND
257	PRODOTTI FARMACEUTICI
258	SAPONI DETERSIVI SINTETICI ALTRI PRODOTTI IGIENE ECC.
259	ALTRI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI AL CONSUMO DOMESTICO
260	FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
311	PRODOTTI DELLE FONDERIE
312	PRODOTTI IN METALLO FORGIATO STAMPATI STOZZATI ECC.
313	PRODOTTI DI SECONDA TRASFORMAZIONE DEI METALLI
314	PRODOTTI PER COSTRUZIONI METALLICHE
315	PRODOTTI DELL'ARTE E DEL LAVORO DEL CALDERAIO
316	UTENSILI E ARTICOLI FINITI IN METALLO (ESCLUSO ELETTR.)

321	MACCHINE E TRATTORI AGRICOLI
322	MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE METALLI UTENSILERIA
323	MACCHINE TESSILI E PER CUCIRE E LORO ACCESSORI
324	MACCHINE E APPARECCHI PER INDUSTRIE ALIMENTARI E CHIMICHE
325	MACCHINE E APPARECCHI PER LE MINIERE LA METALLURGIA ECC
326	INGRANAGGI E ALTRI ORGANI DI TRASMISSIONE: CUSCINETTI ECC
327	MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO DELLA CARTA ECC
328	ALTRE MACCHINE A APPARECCHI MECCANICI
330	MACCHINE PER UFFICIO E PER L'ELABORAZIONE DEI DATI
341	FILI E CAVI ELETTRICI
342	APPARECCHI ELETTRICI
343	MATERIALE ELETTRICO PER USO INDUSTRIALE PILE E ACC
344	MATERIALE PER TELECOMUNICAZIONE CONTATORI APPARECCHI
345	APPARECCHI ELETTRONICI RADIOTELEVISIVI ELETTROACUSTICI
346	ELETTRODOMESTICI
347	LAMPADE APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE
351	AUTOVEICOLI E RELATIVI MOTORI
352	CARROZZERIE DI OGNI TIPO RIMORCHI
353	ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBI PER AUTOVEICOLI
361	NAVI MERCANTILI PIROSCAFI NAVI DA GUERRA RIMORCHIATORI
362	MATERIALE ROTABILE FERROTRAMVIARIO E FILOVIARIO
363	BICICLETTE MOTOVEICOLI CARROZZELLE PER INVALIDI
364	AEREI ELICOTTERI MISSILI VEICOLI SPAZIALI ECC
365	CARROZZINE PER BAMBINI E MALATI VEICOLI A TRAZ. ANIMALE
371	STRUMENTI DI PRECISIONE APPAREOCHI DI MISURA E DI CTR.
372	MATERIALE MEDICO-CHIRURGICO APPARECCHI DI MISURA
373	STRUMENTI OTTICI MATERIALE FOTOGRAFICO
374	OROLOGI
411	GRASSI VEGETALI E ANIMALI
412	CARNI FRESCHE E CONSERVATE ED ALTRI PRODOTTI DELLA MACEL.
413	LATTE E PRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE
414	CONSERVE SUCCHI DI FRUTTA E LEGUMI
415	PESCE CONSERVATO ED ALTRI PRODOTTI DEL MARE
416	FARINE GRANELLE SEMOLE FIOCCHI DI CEREALI
417	PASTE ALIMENTARI
418	PRODOTTI AMIDACEI
419	PANE BISCOTTI PRODOTTI DI PASTICCERIA
420	ZUCCHERO
421	PRODOTTI A BASE DI CACAO CARAMELLE GELATI
422	PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
423	ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
424	ALCOOL ETILICO DI FERMENTAZIONE DI PRODOTTI VEGETALI
425	CHAMPAGNE VINI SPUMANTI APERITIVI A BASE DI VINI
426	SIDRO DI MELE E DI PERE
427	MALTO BIRRA LIEVITO DI BIRRA
428	ACQUE MINERALI E BEVANDE NON ALCOLICHE NON ALTROVE CLASSIF.
429	PRODOTTI A BASE DI TABACCO
431	FIBRE TESSILI PRODOTTI DELLA FILATURA E SIMILI
432	TESSUTI VELI
436	PRODOTTI DELLA MAGLIERIA
438	TAPPETI E TAPPEZZERIE TELE INCERATE E LINOLEUM
439	ALTRI PRODOTTI TESSILI
441	CUOI PELLI PELLETTERIE CONSOCIATE E ALTRIMENTI PREPARATE
442	ARTICOLI IN CUOIO E IN PELLE
451	CALZATURE PANTOFOLE

453	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI
455	BIANCHERIA PER LA CASA ARTICOLI PER IL LETTO
456	ARTICOLI DI PELLICCERIA
461	LEGNO SEGATO PIALLATO ESSICCATO E TRATTATO A VAPORE
462	LEGNO IMPIALLACCIATO PANNELLI FIBRO-LEGNOSI
463	CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO LAVORI DI FALEGNAMERIA
464	IMBALLAGGI IN LEGNO
465	ARTICOLI IN LEGNO (ESCL. MOBILI) FARINE E LANA DI LEGNO
466	ARTICOLI DI SUGHERO GIUNCO E VIMINI (ESCL. MOBILI) SPAZZOLE
467	MOBILI DI LEGNO E DI GIUNCO MATERASSI
471	PASTA PER CARTA CARTA CARTONI
472	ARTICOLI IN PASTA DI CARTA CARTA CARTONI
473	PRODOTTI DELLA STAMPA
474	PRODOTTI DELL'EDITORIA
481	ARTICOLI IN GOMMA
482	PNEUMATICI RIGENERATI
483	ARTICOLI E MATERIALI PLASTICI
491	GIOIELLI PRODOTTI DI OREFICERIA INCISIONE DIAMANTI
492	STRUMENTI MUSICALI
493	PRODOTTI DELLA CINEMATOGRAFIA E DELLA FOTOGRAFIA
494	GIOCHI GIOCATTOLI ARTICOLI SPORTIVI
495	PENNE STILOGRAFICHE E A SFERA TAMPONI TIMBRI ECC
505	ABITAZIONI
506	FABBRICATI NON RESIDENZIALI
507	OPERE PUBBLICHE
509	DEMOLIZIONI DI IMMOBILI
611	COMMERCIO INGROSSO MATERIE PRIME AGRICOLE ANIMALI VIVI ECC
612	COMMERCIO INGROSSO COMBUSTIBILI MINERALI CHIMICI
613	COMMERCIO INGROSSO LEGNAME SEMILAVORATI IN LEGNO
614	COMMERCIO INGROSSO MACCHINE ATTREZZATURE E VEICOLI
615	COMMERCIO INGROSSO MOBILI ELETTRODOMESTICI CASALINGHI
616	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI TESSILI ABBIGLIAMENTO
617	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI BEVANDE TABACCO
618	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI FARMACEUTICI APP. SANITARI
619	COMMERCIO INGROSSO PRODOTTI NON ALIMENTARI
620	BENI DI RECUPERO (FERRAGLIE METALLI VECCHI CARTE VECCHIE)
630	SERVIZI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
641	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CARNE PESCE
642	COMMERCIO AL MINUTO BEVANDE OLI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
643	FARMACIE
644	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI SANITARI E BELLEZZA
645	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO
646	COMMERCIO AL MINUTO CALZATURE PELLETTERIA
647	COMMERCIO AL MINUTO TESSUTI PER ARREDAMENTO TAPPETI
648	COMMERCIO AL MINUTO MOBILI APPARECCHI E MATERIALI CASA
649	COMMERCIO AL MINUTO CARTE DA PARATI RIVESTIMENTI ECC.
651	COMMERCIO AL MINUTO AUTOMOBILI CICLI E MOTOCICLI NATANTI
652	COMMERCIO AL MINUTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
653	COMMERCIO AL MINUTO LIBRI NUOVI E USATI GIORNALI
654	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI NON ALTROVE CLASSIFICATI
655	COMMERCIO AL MINUTO ALTRI ARTICOLI D'OCCASIONE
656	COMMERCIO AL MINUTO PRODOTTI NON ALIMENTARI
660	SERVIZI DEGLI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI

671	RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E BICICLETTE
672	RIPARAZ.CALZAT. ART.CUOIO APP.ELETTRODOM.,GIOIELLI,OROLOGI
710	SERVIZI DEI TRASPORTI FERROVIARI E SERVIZI CONNESSI
721	SERVIZI DEI TRASPORTI METRO TRAM AUTOBUS
722	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA DI PERSONE
723	SERVIZI DEI TRASPORTI SU STRADA DI MERCI
724	SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
725	SERVIZI DEI TRASPORTI TERRESTRI NON CLASSIFICATI ALTROVE
730	SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA
741	SERVIZI DEI TRASPORTI MARITTIMI
742	SERVIZI DEI TRASPORTI DI CABOTAGGIO
750	SERVIZI DEI TRASPORTI AEREI
761	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI TERRESTRI DIV. DA FERR.
762	SERVIZI CONNESSI ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
763	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI MARITTIMI E DI CABOTAGGIO
764	SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI AEREI
771	SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
772	SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773	SERVIZI DI CUSTODIA E DI DEPOSITO
790	SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI
830	SERVIZI AUSILIARI E FINANZIARI DI ASSICURAZIONE AFF. IMM.
840	SERVIZI DI NOLEGGIO E DI BENI MOBILI SENZA PERSONALE PERM
850	SERVIZI DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
920	SERVIZI DI NETTEZZA URBANA DI DISINFEZIONE PULIZIA
930	SERVIZI DELL'INSEGNAMENTO
940	SERVIZI DELLA RICERCA E SVILUPPO
950	SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA
960	SERVIZI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI SERV. ASS.NI PROF.LI
970	SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI
981	SERVIZI DI LAVANDERIA DI TINTORIA E SIMILI
982	SERVIZI DEI PARRUCCHIERI DEI BARBIERI E IST. DI BELLEZZA
983	SERVIZI DEGLI STUDI FOTOGRAFICI
984	ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI

95A3243

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

Il giorno 23 maggio 1995 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993.

In conformità all'art. 7, comma 3, l'accordo entrerà in vigore il 1° agosto 1995.

95A3216

Modificazione alla dipendenza dell'agenzia consolare onoraria in Paramaribo (Suriname)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Paramaribo (Suriname) è posta alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Brasilia (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3245

Modificazione alla dipendenza dell'agenzia consolare onoraria in Georgetown (Guyana)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Georgetown (Guyana) è posta alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Brasilia (Brasile).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3246

Istituzione di un vice consolato onorario in Maastricht (Paesi Bassi)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1

Il consolato onorario in Maastricht (Paesi Bassi) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Maastricht (Paesi Bassi) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Rotterdam, con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia del Limburgo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A3247

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 giugno 1995

Dollaro USA	1639,33
ECU	2148,67
Marco tedesco	1161,41
Franco francese	330,64
Lira sterlina	2604,90
Fiorino olandese	1038,60
Franco belga	56,538
Peseta spagnola	13,438
Corona danese	297,71
Lira irlandese	2659,16
Dracma greca	7,232
Escudo portoghese	11,042
Dollaro canadese	1186,20
Yen giapponese	19,359
Franco svizzero	1411,15
Scellino austriaco	165,16
Corona norvegese	260,96
Corona svedese	227,09
Marco finlandese	379,65
Dollaro australiano	1180,65

95A3311

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad otterere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bagnoli» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Bagnoli di sopra» o «Bagnoli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» senza altra qualificazione, tranne la menzione facoltativa «Rosso», è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Merlot 15% - 60%;

Cabernet Franc e/o Cabernet-Sauvignon e/o carmenere - in misura non inferiore al 15%;

Raboso Piave e/o Raboso Veronese in misura non inferiore al 15%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata obbligatoriamente con la specificazione tipologica «Rosato», è riservata al vino rosato ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle segnenti proporzioni:

Raboso Piave e/o Raboso Veronese in misura non inferiore al 50%;

Merlot fino ad un massimo del 40%.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente le uve di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata obbligatoriamente con la specificazione tipologica «Bianco», è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Chardonnay in misura non inferiore al 30%;

Tocai italico e/o Sauvignon in misura non inferiore al 20%;

Raboso Piave e/o Raboso Veronese (vinificate in bianco) in misura non inferiore al 10%.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente le uve di altri vitigni a frutto di colore bianco, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» con la specificazione tipologica «Spumante» deve essere impiegata per designare vini spumanti naturali bianchi e rosati ottenuti da cuvèes di mosti o vini, di uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Chardonnay in misura non inferiore al 20%;

Raboso Piave e/o Raboso Veronese in misura non inferiore al 40%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata con la menzione tradizionale «Friularo» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve del biotipo locale della varietà Raboso Piave.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10% del totale delle viti.

La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» accompagnata con la specificazione tipologica «Passito», è riservata al vino rosso ottenuto esclusivamente dalle uve, appassite in vigneto e/o in fruttaio, delle varietà Raboso Piave e/o Raboso Veronese per almeno il 70%.

La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è riservata ai vini con le seguenti specificazioni di vitigno:

Cabernet;

Merlot,

provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle corrispondenti varietà di vitigno.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché raccomandati o autorizzati nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15% del totale delle viti.

Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varietà di vitigno Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmènere.

Art. 3.

Zona di produzione

a) La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» comprende l'intero territorio dei comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Carrara S. Giorgio, Carrara S. Stefano, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa, Tribano.

b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli» designabili con la menzione classico interessa l'intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui alla presente denominazione, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale, di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree.

Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i nuovi impianti dovranno avere un minimo di 1.800 piante per ettaro.

Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e sono vietate invece le forme di allevamento espanse.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima dell'appassimento, devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod. max uva/Ha tonn.	Titolo alcometrico volumico naturale minimo
	—	—
Rosso	14	10,0% *
Rosato	14	9,5%
Bianco	14	9,5%
Spumante	14	9,0%
Friularo	12	9,5%
Cabernet	13	10,0%
Merlot	14	10,5%

* In deroga a quanto previsto al comma precedente le uve delle varietà Raboso Piave e Raboso Veronese destinate a produrre la tipologia rosso devono presentare al momento della raccolta un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 9,5%.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate a produrre i vini di cui all'art. 3, lettera *b)*, devono essere rispettivamente:

Tipologia	Prod. max uva/Ha tonn.
	—
Rosso	13
Rosato	13
Bianco	13
Friularo	11
Cabernet	12
Merlot	13

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, le produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione stessa non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico-consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985 può, allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini ed alla Camera di commercio di Padova.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della giunta regionale, adottato secondo le procedure di cui all'art. 10 della legge n. 164/1992 e al precedente comma 9, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione entro i limiti stabiliti dalla normativa.

È consentita la tradizionale pratica dell'appassimento delle uve di Raboso Piave e Raboso Veronese, in fruttaio e/o in vigneto.

Art. 5.

Operazioni di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve, l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono aver luogo all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della regione Veneto, in cantine aziendali od associate site in comune di Cona, sempreché all'atto dell'approvazione del presente disciplinare dimostrino di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti di propria pertinenza idonee a produrre i vini di cui alla presente denominazione.

La spumantizzazione può essere fatta in tutto il territorio della Regione Veneto.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa alle uve in vino di cui al precedente art. 4.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La tipologia «Passito» del vino «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è ottenuta attraverso un appassimento naturale delle uve sulle viti o in locali idonei. Questo vino non potrà essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno due anni in botti di rovere, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve. Durante questo periodo che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Per la tipologia «Passito» la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore in ogni caso al 45%.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole;
sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato tendente al rubino, vivace;
odore: leggermente vinoso, con profumo gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone o al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, tannico, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Friularo:

colore: rosso rubino carico, tendente al granato con il prolungato invecchiamento;
odore: vinoso, marcato, tipico, con sentori di marasca e di violetta con il prolungarsi dell'invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido, giustamente tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino vivo se giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso, fruttato, un po' erbaceo caratteristico e con profumo gradevole;
sapore: asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Spumante (bianco):

Spuma: vivace, fine;
perlage: fine, regolare, persistente;
colore: paglierino tenue;
odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Spumante (rosato):

spuma: vivace, fine;
perlage: fine, regolare, persistente;
colore: rosato tendente al rubino delicato;
odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto fresco o leggermente amabile, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: amabile, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Art. 7.

Etichettatura

La qualificazione classico è riservata ai vini di cui all'art. 2 ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti della zona di produzione originaria più antica che comprende tutto il territorio del comune di Bagnoli di Sopra.

Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 164/1992, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

La qualificazione aggiuntiva riserva può essere utilizzata dai vini «Bagnoli» rosso, Cabernet, Friularo e Merlot immessi al consumo dopo un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno una in botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

La menzione «Vendemmia Tardiva» è riservata esclusivamente al vino «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» Friularo prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate, come è tradizione, dopo l'«Estate di San Martino» (11 novembre).

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare designati con le menzioni aggiuntive «Superiore», «Classico», «Riserva» e «Vendemmia Tardiva» deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 8.

Recipiente

Tutti i vini della denominazione di origine controllata «Bagnoli» se confezionati in recipienti fino a litri 5, devono essere immessi al consumo obbligatoriamente in bottiglie di vetro. Sono vietate le chiusure tipo corona e strappo. Per la tipologia passito e le specificazioni riserva e classico è obbligatorio in ogni caso l'uso del tappo sughero, tuttavia per le confezioni di contenuto fino a litri 0,250 è ammesso l'uso del tappo a vite.

95A3248

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Mirtea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 10 maggio 1984, rep. 19940, reg. soc. 4259/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28312/204748;

società cooperativa edilizia «Promocasa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 5 giugno 1986, rep. 77777, reg. soc. 8223/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29622;

società cooperativa edilizia «Nova Juventus Vincit - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro) in data 12 dicembre 1963, rep. 113327, reg. soc. 60/64, tribunale di Roma, BUSC n. 4764/83206;

società cooperativa edilizia «Solidarietà familiare e civica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trapanese in data 21 maggio 1952, rep. 44212, reg. soc. 1447/52, tribunale di Roma, BUSC n. 11534/38421;

società cooperativa edilizia «Itaca 72 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 11 gennaio 1972, rep. 9022, reg. soc. 2909/72, tribunale di Roma, BUSC n. 21101/120631;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Falcon a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 25 giugno 1964, rep. 201540, reg. soc. 3099/64, tribunale di Roma, BUSC n. 4282/95078;

società cooperativa edilizia «La forza del destino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 24 novembre 1954, rep. 19624, reg. soc. 583/55, tribunale di Roma, BUSC n. 3902/49938;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Erato», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 23 marzo 1955, rep. 22155, reg. soc. 1138/55, tribunale di Roma, BUSC n. 9241/50941;

società cooperativa edilizia «Atlas Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fazio in data 12 febbraio 1975, rep. 7109, reg. soc. 976/75, tribunale di Roma, BUSC n. 22605/137641;

società cooperativa edilizia «Le Verdi Rughe - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Operamolla in data 21 ottobre 1986, rep. 15430, reg. soc. 111/87, tribunale di Roma, BUSC n. 29750;

società cooperativa edilizia «Coop 4 - Prima Casa dipendenti Casmez - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Morghen in data 24 luglio 1980, rep. 315, reg. soc. 4639/80, tribunale di Roma, BUSC n. 26860/187807;

società cooperativa edilizia «Rita - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 25 giugno 1965, rep. 34527, reg. soc. 1832/65, tribunale di Roma, BUSC n. 6357/94246;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Chigi V a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pantano in data 17 dicembre 1985, rep. 6755, reg. soc. 1078/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29223/216783;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Unione fedeltà lavoro», con sede in Roma, costituita per rogito Di Benedetto in data 29 novembre 1974, rep. 24160, reg. soc. 5084/74, tribunale di Roma, BUSC n. 23801/152761;

società cooperativa edilizia «L'Avvenire - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lariano (Roma), costituita per rogito Collosi in data 27 febbraio 1976, rep. 76252, reg. soc. 2136/76, tribunale di Velletri, BUSC n. 23182/145136.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Te Lem Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 10 luglio 1986, rep. 87014, reg. soc. 3131, tribunale di Benevento, BUSC n. 1109/222742;

società cooperativa di produzione e lavoro «Euro Tourist Market - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 7 ottobre 1986, rep. 157468/23082, reg. soc. 3145, tribunale di Benevento, BUSC n. 1108/222741;

società cooperativa mista «Co.Te.S.Sp. - Cooperativa tecnici settori specializzati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 22 novembre 1986, rep. 158559/23244, reg. soc. 3181, tribunale di Benevento, BUSC n. 1117/223531;

società cooperativa di produzione e lavoro «Donne Artigiane beneventane - Società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 14 ottobre 1988, rep. 178767, reg. soc. 3947, tribunale di Benevento, BUSC n. 1206/237214;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nova cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 15 giugno 1990, rep. 74967/5560, reg. soc. 4628, tribunale di Benevento, BUSC n. 1316/248194;

società cooperativa mista «Tecnoter - Soc. coop. a r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 13 giugno 1989, rep. 192659, reg. soc. 4212, tribunale di Benevento, BUSC n. 1254/242818;

società cooperativa di consumo «Esercoop - S.c.r.l.», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 2 febbraio 1989, rep. 182045/26116, reg. soc. 4065, tribunale di Benevento, BUSC n. 1234/239066;

società cooperativa di produzione e lavoro «Artfarm italiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 3 aprile 1986, rep. 12443, reg. soc. 2917, tribunale di Benevento, BUSC n. 1067/219078;

società cooperativa di produzione e lavoro «A.R.C.A. - Società cooperativa a r.l.» (Cooperativa di associazione di rieducazione e di comune assistenza), con sede in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 14 marzo 1990, rep. 199649, reg. soc. 4495, tribunale di Benevento, BUSC n. 1292/246461;

società cooperativa di produzione e lavoro «Maleventum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 12 aprile 1990, rep. 194957/27603, reg. soc. 4588, tribunale di Benevento, BUSC n. 1311/247709;

società cooperativa mista «Erreffe - Ricerca e formazione per lo sviluppo degli uomini e del territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 2 settembre 1983, rep. 57454/5022, reg. soc. 2155, tribunale di Benevento, BUSC n. 964/200409;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.Mo.Sa. - Industria Mobili Sannita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ceppaloni (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 11 maggio 1987, rep. 90839, reg. soc. 3439, tribunale di Benevento, BUSC n. 1155/227998;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società di servizi a responsabilità limitata Nuove frontiere», con sede in Paolisi (Benevento), costituita per rogito Capone in data 9 ottobre 1989, rep. 2666, reg. soc. 4293, tribunale di Benevento, BUSC n. 1321/249234;

società cooperativa mista «Mediagest - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ponte (Benevento), costituita per rogito Cusani in data 24 aprile 1991, rep. 2972, reg. soc. 5028, tribunale di Benevento, BUSC n. 1354/253625;

società cooperativa mista «Eurovideo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ponte (Benevento), costituita per rogito Liotti in data 24 aprile 1989, rep. 17906, reg. soc. 4159, tribunale di Benevento, BUSC n. 1298/246726;

società cooperativa mista «La Laboriosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Sangiuolo in data 5 aprile 1990, rep. 12660, reg. soc. 4512, tribunale di Benevento, BUSC n. 1293/246589;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecno Sannio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Agata dei Goti (Benevento), costituita per rogito Milano in data 14 gennaio 1988, rep. 16193, reg. soc. 3797, tribunale di Benevento, BUSC n. 1187/233930;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto sistema lavoro - S.c. a r.l.», con sede in S. Angelo a Cupolo (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 22 dicembre 1989, rep. 1086855, reg. soc. 4540, tribunale di Benevento, BUSC n. 1312/247806;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa I Vitulanesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vitulano (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 25 febbraio 1985, rep. 143210, reg. soc. 2781, tribunale di Benevento, BUSC n. 1034/215241;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ec.Am. - (Cooperativa ecologica d'ambiente) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 12 luglio 1985, rep. 146085/21718, reg. soc. 2651, tribunale di Benevento, BUSC n. 1026/212866.

95A3223

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Alzate Brianza

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Alzate Brianza mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 29 maggio 1995 negli uffici dei comuni di Alzate Brianza, Orsenigo e Cantù.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti e della navigazione produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 12 aprile 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 12 maggio 1994.

95A3224

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Reggio Calabria sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore: G01X - Economia ed estimo rurale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3227

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e sottore scientifico disciplinare sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A02A - Analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

95A3228

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare: C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo - Disciplina: impianti dell'industria farmaceutica.

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: L16B - Linguistica francese - Disciplina: lingua francese;

settore scientifico-disciplinare: N17X - Diritto penale - Disciplina: istituzioni di diritto e procedura penale;

settore scientifico-disciplinare: Q02X - Scienza politica - Disciplina: relazioni internazionali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3229

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto MTR 179/1995 del 20 aprile 1995, relativo alla specialità medicinale «ACTILYSE», a pag. 12, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla voce: «Indicazioni terapeutiche», dove è scritto: «Trattamento trombolitico nell'embolia polmonare *passiva* acuta con compromissione emodinamica ...», leggasi: «Trattamento trombolitico nell'embolia polmonare *massiva* acuta con compromissione emodinamica ...»; sempre nello stesso comunicato, riguardante il provvedimento n. 186/1995 del 10 aprile 1995, relativo alla specialità medicinale «OMNIPAQUE», a pag. 12, seconda colonna, dove sono riportate le preparazioni di detta specialità medicinale, dove è scritto: «"OMNIPAQUE *350*" sol. contrasto EV ml 75.», leggasi: «"OMNIPAQUE *300*" sol. contrasto EV ml 75.».

95A3231

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
• CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C. ESSEGICI S.a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 108.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300